

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 29 settembre 2014



DEBITI PA

Sole 24 Ore	29/09/14	P. 2	Debiti Pa, i sindaci pagano a singhiozzo	Valeria Uva	1
-------------	----------	------	--	-------------	---

EDILIZIA

Sole 24 Ore	29/09/14	P. 1-8	Edilizia, con la crisi permessi di costruire giù fino al 90 per cento	Michela Finizio	3
-------------	----------	--------	---	-----------------	---

PIANO CASA

Sole 24 Ore	29/09/14	P. 8	Piani casa senza efficacia, ampliamenti giù di un terzo	Raffaele Lungarella	6
-------------	----------	------	---	---------------------	---

AMMINISTRAZIONE CONDOMINI

Italia Oggi Sette	29/09/14	P. 4	Amministratori condominiali, la formazione non è un optional	Giuseppe Bordolli, Gianfranco Di Rado	7
-------------------	----------	------	--	--	---

APPALTI

Italia Oggi Sette	29/09/14	P. 1	Appalti, è l'ora delle liti light	Roberto Miliacca	8
-------------------	----------	------	-----------------------------------	------------------	---

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	29/09/14	P. 34	Appalti, caos sanzioni sugli errori delle imprese	Alberto Barbiero	9
----------------------------------	----------	-------	---	------------------	---

MERCATO DEL LAVORO

Corriere Della Sera - Corriereconomia	29/09/14	P. 10	Occupazione. «Il lavoro c'è. Ma i giovani fanno studi vecchi»	Maria Silvia Sacchi	10
--	----------	-------	---	---------------------	----

SICUREZZA NEI CANTIERI

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	29/09/14	P. 33	La sicurezza nei cantieri boccia i piani «fotocopia»	Gabriele Taddia	11
----------------------------------	----------	-------	--	-----------------	----

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	29/09/14	P. 33	Se manca il fascicolo, sanzioni penali per il coordinatore		13
----------------------------------	----------	-------	--	--	----

AGENDA DIGITALE

Repubblica Affari Finanza	29/09/14	P. 4	Agenda digitale: "Fatture ok, ora il governo fissa 5 obiettivi"		14
---------------------------	----------	------	---	--	----

FATTURA DIGITALE

Corriere Della Sera - Corriereconomia	29/09/14	P. 28	Riforme. Esami di riparazione per la fattura digitale	Barbara Millucci	16
--	----------	-------	---	------------------	----

CONCESSIONI AUTOSTRADALI

Repubblica Affari Finanza	29/09/14	P. 8	Proroga concessioni, 11 miliardi in ballo tra Roma e Bruxelles	Paolo Possamai	18
---------------------------	----------	------	--	----------------	----

START UP

Italia Oggi Sette	29/09/14	P. 15	Start-up, agevolazione estesa	Cinzia De Stefanis	20
-------------------	----------	-------	-------------------------------	--------------------	----

INCENTIVI FISCALI RECUPERO EDILIZIO

Repubblica Affari Finanza	29/09/14	P. 21	Gli incentivi fiscali al recupero edilizio stanno mobilitando 34 miliardi nel 2014		22
---------------------------	----------	-------	--	--	----

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Corriere Della Sera - Corriereconomia	29/09/14	P. 19	Pensioni. Giovani e anziani: una staffetta non riuscita	Isidoro Trovato	23
--	----------	-------	---	-----------------	----

Panorama	01/10/14	P. 27	Pensioni, c'è un tesoretto per Padoan	25
----------	----------	-------	---------------------------------------	----

FISCO E PROFESSIONISTI

Italia Oggi Sette	29/09/14	P. 7	Professionisti, sanzioni record	26
-------------------	----------	------	---------------------------------	----

STABILITÀ

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	29/09/14	P. 34	Più tempo per gli sconti sul Patto	Maurizio Delfino	28
-------------------------------	----------	-------	------------------------------------	------------------	----

FORMAZIONE

Italia Oggi Sette	29/09/14	P. 4	Da dimostrare i requisiti di onorabilità e professionalità	29
-------------------	----------	------	--	----

Italia Oggi Sette	29/09/14	P. 5	È d'obbligo l'aggiornamento	30
-------------------	----------	------	-----------------------------	----

AVVOCATI

Repubblica Affari Finanza	29/09/14	P. 28	L'autunno caldo degli avvocati, in gioco rappresentanza e giustizia	Sibilla Di Palma	33
---------------------------	----------	-------	---	------------------	----

MEDIAZIONE CIVILE

Italia Oggi Sette	29/09/14	P. V	Mediazione civile, nuove regole al via (ma con calma)	Lorenza Moretto	35
-------------------	----------	------	---	-----------------	----

COLAP

Corriere Della Sera - Corriereconomia	29/09/14	P. 19	Burocrazia: la proposta del Colap	36
---------------------------------------	----------	-------	-----------------------------------	----

RIFIUTI

Repubblica Affari Finanza	29/09/14	P. 34	Rifiuti, il sistema di controllo bocciato dagli imprenditori	37
---------------------------	----------	-------	--	----

RIFIUTI VERDI

Italia Oggi Sette	29/09/14	P. 16	Rifiuti verdi, è infrazione bruciare quelli abbandonati	38
-------------------	----------	-------	---	----

Debiti Pa, i sindaci pagano a singhiozzo

Ancora da versare alle imprese 1,7 miliardi sugli otto assegnati agli enti locali per saldare le vecchie fatture

Valeria Uva

■ C'è un «tesoretto» da un miliardo e 700 milioni di euro destinato a saldare le imprese in arretrato, ma fermo nei cassetti. In parte perché alcuni enti locali si sono decisi a chiedere anticipazioni di liquidità per pagare i debiti solo negli ultimi mesi, in parte (ma la cifra non è quantificabile) perché si tratta di fondi che i Comuni hanno in realtà già pagato, ma che scontano problemi nella rendicontazione.

Il risultato è che a oggi, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Economia il 23 settembre, almeno il 21% delle risorse erogate ai Comuni non risulta ancora pagato ai privati (in linea, con la media nazionale del 19%). Dei 57 miliardi stanziati per l'operazione "sblocca debiti" ai Comuni sono già andati 8,2 miliardi, attraverso il canale dell'allentamento del patto di stabilità e quello delle anticipazioni di liquidità erogate in quattro tranche (si veda la cartina a fianco). Ne risultano, però, pagati solo 6,5 miliardi, con un buco di 1,7 miliardi. Una liquidità preziosa per i fornitori in attesa da anni. E che invece arriva con il contagocce.

I flussi di cassa

Sul fronte dell'allentamento del patto di stabilità 2013 mancano all'appello 524 milioni; il resto è rappresentato dalle anticipazioni di liquidità, veri e propri prestiti ricevuti da Cdp su cui i Comuni, peraltro, stanno già versando interessi. Che gli enti locali abbiano rallentato i flussi di cassa lo scrive anche il Mef nel comunicato stampa che fa il punto sull'operazione: «Negli ultimi mesi - si legge - le somme messe a disposizione degli enti vengono richieste e assorbite più lentamente, presumibilmente perché la quota maggiore di debito patologico è stata rimossa grazie ai primi finanziamenti». L'Economia cita il caso della terza tranche di finanziamento

ai Comuni che «è stata da questi assorbita solo parzialmente: 1,3 su 1,8 miliardi disponibili». L'arretrato maggiore (circa 900 milioni) si riscontra nella ultima tranche erogata soltanto a partire da questa estate. Non stupisce, quindi, che in questo caso solo il 31% dei Comuni sia già riuscito a esaurire anche queste risorse. Ma colpisce, invece, un altro dato: esistono 89 Comuni con debiti 2013 - che hanno «chiesto aiuto» allo Stato solo con questa tranche e solo nell'estate scorsa. Enti anche grandi (Catania da sola ha chiesto quasi 200 milioni, Catanzaro 18 oltre agli otto del Patto di stabilità). Particolarmente critica la situazione nella città etnea che dichiara un tempo medio di pagamenti delle imprese nel 2013 di ben 469 giorni.

Tra i Comuni capoluogo più indebitati risulta in affanno anche Reggio Calabria: è pari al 53% lo stato di avanzamento rendicontato. Il Comune attraversa

una gravissima crisi di liquidità.

La rendicontazione

Alcune lentezze non sono riconducibili agli enti locali. Per Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, ad esempio, due aree formalmente a zero nei pagamenti, il nodo è tecnico: la rendicontazione fatta su base regionale non specifica le spese sostenute da ogni ente. Conferma l'assessore al bilancio di Aosta, Carlo Marzi: «I tre milioni che avevamo chiesto sono stati tutti utilizzati». Non sempre, però, la registrazione sulla piattaforma della Ragioneria per il monitoraggio del Patto va a buon fine. Ma il problema è più ampio. Parte di quel 20% di enti in affanno potrebbe in realtà aver già saldato ed essere "vittima" di un ritardo nel caricamento dei dati (soprattutto per l'ultima tranche). È il caso, ad esempio, di Torino, che secondo il Mef sarebbe al 90% mentre al «Sole 24 Ore» dichiara un adempimento totale, concluso negli ul-

timi giorni. O di Salerno, che vanta un 100% di pagamenti (contro il 65% "ufficiale"): «Abbiamo saldato tutto e rendicontato il 21 agosto - spiega l'assessore al Bilancio, Alfonso Buonaiuto - e con l'ultima tranche non abbiamo più debiti arretrati al 2013». Poi c'è Nuoro, che per il Mef risulterebbe ancora a zero. «E invece abbiamo già speso tutti gli spazi finanziari ricevuti e abbiamo rendicontato ad aprile scorso» dichiara l'assessore al bilancio, Salvatore Daga. Come Nuoro sono oltre 600 i Comuni, grandi e piccoli, che nell'ultimo aggiornamento risultano a zero.


In controtendenza, infine, ci sono anche i super-adempienti: una manciata di enti che risultano aver pagato più del 100% di quanto ricevuto. Ma il mistero è più facile da svelare: qualche Comune è riuscito a dedicare all'operazione "sblocca-debiti" anche risorse proprie oltre a quelle assegnate dello Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stato dei pagamenti nel database del ministero

IL BILANCIO REGIONALE

Pagamenti effettuati dai comuni su base regionale. Dati in milioni di euro.
In Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige il monitoraggio non è coperto



I DIECI COMUNI CON GLI IMPORTI PIÙ ELEVATI TRA I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

Comune	Assegnati	Pagati	% pagata sull'assegnato				
			0%	20	40	60	80
1 NAPOLI	974,8	974,8	100,0				
2 TORINO	403,1	363,4	90,1				
3 REGGIO CALABRIA	284,7	151,1	53,1				
4 CATANIA	202,2	6,0	3,0				
5 SALERNO	160,5	103,6	64,5				
6 VENEZIA	110,4	110,3	99,9				
7 COSENZA	96,0	15,8	16,4				
8 MILANO	92,6	92,6	100,0				
9 ROMA	85,0	75,8	89,2				
10 FIRENZE	79,9	78,5	98,4				

I DIECI COMUNI PIÙ INDIETRO CON I PAGAMENTI TRA I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA (*)

Comune	Assegnati	Pagati	% pagata sull'assegnato				
			0%	20	40	60	80
1 NUORO	3,4	0,0	0,0				
2 CATANIA	202,2	6,0	3,0				
3 COSENZA	96,0	15,8	16,4				
4 BENEVENTO	21,5	4,6	21,3				
5 REGGIO CALABRIA	284,7	151,1	53,1				
6 SALERNO	160,5	103,6	64,5				
7 TORTOLI	1,4	0,9	66,5				
8 AVELLINO	28,8	19,4	67,3				
9 TEMPIO PAUSANTIA	1,0	0,6	67,5				
10 CASERTA	12,0	8,1	67,5				


I CINQUE COMUNI CON I DEBITI PIÙ ELEVATI TRA I CENTRI CHE NON SONO CAPOLUOGO

Comune	Assegnati	Pagati	% pagata sull'assegnato				
			0%	20	40	60	80
1 POMEZIA	93,8	70,0	74,6				
2 MODICA	74,4	36,9	49,6				
3 NOCERA INFERIORE	59,6	17,3	29,1				
4 VITTORIA	38,3	20,3	53,0				
5 SETTIMO TORINESE	36,2	35,4	97,8				

I CINQUE COMUNI PIÙ INDIETRO CON I PAGAMENTI TRA I CENTRI CHE NON SONO CAPOLUOGO ()**

Comune	Assegnati	Pagati	% pagata sull'assegnato				
			0%	20	40	60	80
1 SCALEA	21,6	0,0	0,0				
2 SANT'ARPINO	11,7	0,0	0,0				
3 PAOLA	7,5	0,0	0,0				
4 MELITO DI NAPOLI	6,8	0,0	0,0				
5 SCALETTA ZANCLEA	5,4	0,0	0,0				

Nota: (*) Esclusi Aosta e Trento perché non rendicontate singolarmente; (**) Classifica parametrata in base agli importi assegnati
Fonte: Elaborazione Sole 24 Ore su dati del sito ministero dell'Economia aggiornati al 23 settembre





La migliore esperienza con i servizi

TUTTI I DATI ONLINE

Scopri se il tuo Comune è in regola con i pagamenti

Su internet è possibile consultare l'elaborazione grafica con tutti i dati raccolti dal ministero dell'Economia: basta cercare il proprio Comune per scoprire nel dettaglio se è in regola o no con i pagamenti verso le imprese

www.infodata.ilssole24ore.com

LE CLASSIFICHE DEL SOLE 24 ORE

Edilizia, con la crisi permessi di costruire giù fino al 90 per cento

■ Cantieri quasi azzerati a Ferrara e Reggio Emilia, dove il calo dei permessi di costruire ha superato il 90% in soli sette anni. A dirlo sono i dati Istat sulle nuove autorizzazioni rilasciate nelle diverse province italiane dal 2005 al 2012. In questo lasso di tempo, in media, il crollo delle nuove co-

struzioni è stato del 70% sul territorio nazionale. Ma non c'è solo crisi: i tempi per il rilascio dei permessi raggiungono i 233 giorni. Tanto che per semplificare la normativa interviene anche il decreto "sblocca Italia", in conversione alle Camere.

Finizio e Lungarella ▶ pagina 8

Le top five delle province

La variazione dei permessi di costruire rilasciati nel 2012 sul 2005

Pos.	Provincia	Var. %*	Pos.	Provincia	Var. %*
LE PIÙ COLPITE			LE MENO COLPITE		
1	Ferrara	-93,1	99	Ragusa	-29,7
2	Reggio E.	-91,4	100	Napoli	-29,7
3	Mantova	-89,0	101	Siracusa	-17,2
4	Grosseto	-87,6	102	Trapani	-8,3
5	Siena	-87,1	103	Genova	1,3

* 2012/2005

Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su dati Istat



Cantieri bloccati: permessi in calo del 70%

Nuove costruzioni in frenata di oltre il 90% a Ferrara e Reggio Emilia - Solo Genova in controtendenza

Michela Finizio

La crisi dell'edilizia in Italia non molla la presa. Le nuove costruzioni autorizzate sono in picchiata del 70% rispetto agli anni pre-recessione. E non è solo colpa del mercato in frenata: in media ci vogliono 233 giorni per ottenere un permesso di costruire, in Francia 184, in Germania 97. A dirlo sono gli ultimi dati della Banca mondiale, all'interno del progetto Doing Business, che vede l'Italia al 112° posto in un confronto tra le regolamentazioni di 189 Paesi. Tanto che per semplificare la normativa sull'edilizia interviene anche il decreto "sblocca Italia", in fase di conversione alle Camere, cercando di rilanciare l'avvio dei cantieri.

Prendendo i dati Istat, relativi ai permessi di costruire ritirati per provincia (gli ultimi disponibili sono relativi al 2012), il calo rispetto al 2005 è netto: si va dai 239 autorizzati a Ferrara e quasi "azzerati" rispetto agli oltre 2.300 rilasciati sette anni prima fino ai 955 permessi registrati in un anno a Trapani, dato in flessione dell'8,3% rispetto al passato. In totale, sul territorio nazionale, le nuove costruzioni sono più che dimezzate (-70,5%) per una media di 14,3 permessi ritirati nel 2012 ogni 10mila abitanti. A fare eccezio-

figlia di quello che - dati alla mano - può essere definito come un vero e proprio "sboom": i cali maggiori, infatti, si registrano là dove in passato si è costruito troppo. Aggregando i dati su base regionale, la flessione dei permessi di costruire è sempre superiore al 70% in Emilia Romagna, Toscana, Marche e Veneto - tutte regioni in cui in passato si sono concentrati gli "eccessi" del settore delle costruzioni - e meno in Liguria, Campania o Calabria, dove la frenata dei nuovi cantieri avviati è intorno al 50-55 per cento.

Lo stesso trend si vede anche su base provinciale. A Bolzano, dove si registra il più alto indice di permessi ritirati ogni 10mila abitanti, le nuove costruzioni autorizzate sono poco più che dimezzate rispetto al 2005. Al contrario a Genova, appunto l'unica città in controtendenza, si registra una delle più basse incidenze di nuove costruzioni rispetto alla popolazione.

A deprimere l'avvio di nuovi cantieri non è solo il trend delle compravendite immobiliari che, come dimostrano gli ultimi dati dell'Osservatorio dell'agenzia delle Entrate relativi al secondo trimestre 2014, tornano al segno meno (-1,2% rispetto alla lieve ripresa registrata nei primi tre mesi dell'anno). In questo contesto, come emerge dai dati diffusi dal Doing Business della Banca mondiale, sono le procedure, i tempi e i costi dell'edilizia a scoraggiare ulteriormente le imprese nell'avviare nuove iniziative immobiliari.

Sulle difficoltà di ottenere un permesso di costruire l'Italia si posiziona subito dietro a Mali, Togo e, a sorpresa, all'Irlanda, posizionati rispettivamente al 113°, 114° e 115° posto. In media in Grecia bastano 105 giorni, in Inghilterra 88. Solo la Spagna sfiora quasi i tempi dell'Italia con 230 giorni. Ma ciò che emerge di interessante è come i tempi per il conseguimento del titolo abilitativo

cambino significativamente da città a città. Secondo Doing Business, che ne prende in considerazione solo alcune, la più virtuosa è Milano, con un'attesa di 151 giorni, seguita da Bologna (164 giorni) e Torino (198 giorni). Fanalini di coda, Catanzaro e Palermo, dove per un permesso in media occorrono più di 300 giorni.

In questo senso interviene il recente decreto "sblocca Italia" (Dl 133/2014), ora all'esame del Parlamento, che allarga le maglie per il rilascio del permesso di costruire in deroga ai regolamenti stabiliti dagli strumenti urbanistici. Questa opzione prima valeva solo per gli edifici pubblici. Salvo modifiche in fase di approvazione, d'ora in poi sarà possibile ottenere il rilascio del titolo autorizzativo anche per il recupero delle aree industriali dismesse, sperando che la semplificazione ridia ossigeno all'edilizia e si traduca nel rilascio di nuovi permessi a costruire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

233 giorni

Tempo di rilascio del permesso

Italia al 112° posto nella classifica Doing Business della World Bank

ne, unica all'interno di una classifica dominata dal segno meno, è la città di Genova: qui nel 2012 le nuove costruzioni autorizzate sono addirittura in lievissimo aumento (+1,3%) sul 2005.

La crisi economica ha avuto sull'edilizia un impatto senza eguali in altri settori economici,

Il crollo delle autorizzazioni

Il numero di permessi di costruire ritirati nel 2012 ogni 10mila abitanti e la variazione rispetto al 2005

Pos.	Provincia	Permessi ogni 10.000 abitanti	Var. % 2012/2005	Pos.	Provincia	Permessi ogni 10.000 abitanti	Var. % 2012/2005
1	Ferrara	6,8	-93,1	53	Taranto	8,7	-71,1
2	Reggio Emilia	6,5	-91,4	54	Novara	14,4	-71,0
3	Mantova	9,1	-89,0	55	Bari	12,7	-70,3
4	Grosseto	7,7	-87,6	56	Firenze	7,3	-69,9
5	Siena	10,3	-87,1	57	Savona	9,8	-69,7
6	Ravenna	9,3	-86,6	58	Cagliari	14,4	-69,6
7	Modena	10,6	-86,4	59	Varese	18,8	-69,0
8	Piacenza	10,4	-86,4	60	Reggio Calabria	8,0	-68,4
9	Cremona	9,2	-86,3	61	Trento	21,5	-68,3
10	Forlì-Cesena	10,5	-85,9	62	Torino	12,8	-67,5
11	Arezzo	8,7	-85,8	63	Latina	16,8	-67,0
12	Lucca	6,7	-85,5	64	Vercelli	5,3	-65,4
13	Terni	8,7	-84,4	65	Macerata	17,4	-65,1
14	Pesaro e Urbino	10,8	-83,8	66	Pescara	15,9	-64,7
15	Nuoro	13,3	-83,6	67	Aosta	17,3	-63,1
16	Lodi	16,1	-83,4	68	Roma	14,1	-62,6
17	Bologna	10,3	-82,6	69	Lecce	15,3	-62,2
18	Massa Carrara	5,6	-82,1	70	Caltanissetta	11,5	-62,0
19	Ancona	9,0	-82,0	71	Potenza	9,6	-61,4
20	Campobasso	7,9	-81,5	72	Teramo	25,1	-60,7
21	Ascoli Piceno	9,1	-81,4	73	V.C.O.	14,6	-60,4
22	Treviso	15,4	-80,5	74	Pistoia	11,9	-60,1
23	Pisa	13,1	-80,4	75	Alessandria	8,7	-59,8
24	Crotone	9,7	-80,4	76	Agrigento	12,5	-59,1
25	Brescia	13,8	-80,2	77	Milano	20,7	-59,0
26	Rovigo	14,1	-80,0	78	Messina	13,2	-58,4
27	Sassari	14,0	-79,9	79	Asti	13,2	-57,8
28	Pordenone	15,1	-79,4	80	Bolzano/Bozen	36,9	-57,1
29	Foggia	9,4	-78,8	81	Rieti	16,9	-57,0
30	Perugia	12,1	-77,9	82	Como	20,2	-56,9
31	Gorizia	12,2	-77,9	83	Catania	12,9	-56,0
32	Viterbo	10,5	-77,9	84	Biella	5,3	-56,0
33	Venezia	19,3	-77,5	85	L'Aquila	13,8	-55,7
34	Vicenza	13,9	-76,9	86	Trieste	6,9	-55,6
35	Verona	16,1	-76,8	87	Palermo	8,3	-55,5
36	Frosinone	11,1	-76,7	88	Sondrio	27,5	-55,0
37	Parma	20,1	-76,1	89	Catanzaro	18,3	-54,6
38	Rimini	20,9	-76,0	90	Cosenza	20,7	-52,6
39	Livorno	6,3	-75,3	91	Benevento	10,5	-52,5
40	Matera	5,8	-74,5	92	Brindisi	14,5	-51,3
41	Prato	15,4	-74,2	93	Salerno	10,9	-47,9
42	Padova	19,6	-73,8	94	Cuneo	21,3	-45,6
43	Chieti	17,4	-73,7	95	Avellino	12,0	-44,3
44	Caserta	12,6	-73,1	96	Vibo Valentia	31,4	-37,5
45	Pavia	16,6	-73,1	97	La Spezia	22,5	-37,2
46	Enna	7,0	-72,6	98	Oristano	23,8	-30,7
47	Lecco	17,3	-72,4	99	Ragusa	18,4	-29,7
48	Bergamo	18,6	-72,2	100	Napoli	6,2	-29,7
49	Imperia	11,2	-72,2	101	Siracusa	16,7	-17,2
50	Udine	19,4	-72,1	102	Trapani	22,2	-8,3
51	Isernia	21,8	-71,9	103	Genova	6,6	1,3
52	Belluno	16,5	-71,3		MEDIA ITALIA	14,3	-70,5

Nota: I dati relativi alle nuove province sono stati accorpati a quelle preesistenti per omogeneità di confronto con il 2005

Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su dati Istat

Recuperi. Dal 2010 al 2012 solo 160mila interventi sull'esistente

Piani casa senza efficacia: ampliamenti giù di un terzo

Raffaele Lungarella

La crisi del mercato dell'edilizia residenziale si può misurare anche dal crollo degli interventi di ampliamento del patrimonio immobiliare esistente, in linea con lo stop al consumo di suolo. Infatti gli interventi sugli edifici residenziali, la cui disponibilità è aumentata progressivamente sul territorio nazionale, non è riuscita ad ammortizzare il crollo delle nuove costruzioni.

I permessi di costruire per ampliamento, ritirati negli uffici comunali da imprese a famiglie, consentono di aumentare il numero di unità abitative, oppure solo quello delle stanze, di un edificio esistente. Il picco di autorizzazioni per il numero di stanze fu toccato nel 2006, con poco più di 96mila unità. Da allora è iniziata una discesa a velocità crescente fino al 2010.

Nei due anni successivi il numero di stanze ottenute tramite ampliamento si è stabilizzato intorno alle 52mila unità. Il crollo dal 2006 al 2012 è stato di circa la metà. Molto più consistente del calo complessivo di permessi per ampliamento che prevedono anche la realizzazione di nuove abitazioni: nel 2012 sono stati circa 9mila, partendo dai 28.400 del 2006.


Il mercato degli ampliamenti ha mostrato un andamento differente a livello territoriale. Solo in 11 province le stanze sono aumentate. Il confronto 2012-2006, invece, è positivo nella provincia della Campania e del Lazio. Nelle restanti province i volumi del 2012 sono sempre inferiori rispetto a quelli del 2006. Nel dettaglio, si passa dal -3% di Verona ad una riduzione superiore all'80% nelle province di Milano, Manto-

va, Bologna e Reggio Emilia.

Nel complesso, però, i dati riferiti all'intero territorio italiano fanno sorgere qualche dubbio sugli effetti prodotti dai cosiddetti "piani casa" delle regioni. Approvati nella maggioranza dei casi - in seguito ad un'intesa con il governo - tra il 2009 e il 2010, hanno previsto la concessione di premi superficiali e volumi (in più rispetto a quelli previsti da piano regolatori locali) per incentivare i proprietari degli immobili a investire nell'ammmodernamento e sostenere l'economia.

Dal 2010 al 2012 sono stati ritirati circa 160mila permessi per realizzare nuove stanze, quasi un terzo in meno del triennio precedente. Una riduzione che non è stata compensata da un aumento della superficie media, calata anch'essa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Publicato sulla G.U. n. 222 il regolamento che disciplina le competenze dei professionisti

Amministratori condominiali, la formazione non è un optional

Pagine a cura

DI GIUSEPPE BORDOLLI
E GIANFRANCO DI RAGO

Gli amministratori condominiali tornano sui banchi di scuola. Con la pubblicazione sulla G.U. n. 222 del 24 settembre scorso del regolamento del ministero della giustizia e che entrerà in vigore il prossimo 9 ottobre si è finalmente completato il percorso normativo che stabilisce regole certe per l'accesso al mercato di amministratori professionali e tecnicamente preparati e aggiornati.

La legge n. 220/2012 di riforma del condominio, oltre a rafforzare prerogative e obblighi dell'amministratore, ha, infatti, inteso restringere le modalità di accesso allo svolgimento di detta attività. È infatti da decenni che si parlava della necessità di rendere maggiormente professionale la categoria degli amministratori di condominio, garantendone la formazione e l'aggiornamento. D'altra parte nel corso degli anni, l'attività si è pian piano arricchita di nuove attribuzioni e responsabilità che hanno reso sempre più necessario per i condomini rivolgersi a soggetti in grado di svolgere questo compito con professionalità e competenza. In mancanza di norme che disciplinassero questo specifico aspetto, sono state le associazioni di categoria ad assumersi l'onere di formare e aggiornare i propri iscritti, in certo qual modo certificandone il possesso di una serie di competenze di base.

Il nuovo art. 71-bis disp. att. c.c. ha quindi previsto che possano svolgere per la prima volta l'attività di amministratore condominiale soltanto quei soggetti che siano in possesso di una serie di specifici requisiti di serietà e professionalità. Fra di essi spiccano i requisiti di carattere per così dire culturale e di istruzione, ovvero

il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado e lo svolgimento di appositi corsi di formazione iniziale e di aggiornamento periodico. È stata comunque opportunamente prevista anche una norma di salvaguardia per quanti già svolgessero detta attività. Infatti, per coloro che possano dimostrare di avere esercitato per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di riforma del condominio (dunque dal 18 giugno 2010 al 18 giugno 2013), lo svolgimento dell'attività è consentito anche in assenza dei predetti requisiti (anche in questi casi rimane però l'obbligo di aggiornamento periodico).

Dette disposizioni erano però sostanzialmente rimaste sulla carta, perché non era stato chiarito come dovessero essere organizzati i predetti corsi di formazione (su quali materie dovessero vertere, quale fosse il monte ore minimo da rispettare, chi potesse organizzarli ecc.). Successivamente, con la c.d. mini-riforma del condominio operata dal dl n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 9/2014, il ministero della giustizia era stato delegato a emanare il regolamento che avrebbe dato concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 71-bis, comma 1, lett. g), delle disposizioni di attuazione del codice civile. Dopo una serie di continui rinvii che hanno messo più volte in fibrillazione la categoria degli amministratori (e dei fornitori di servizi di formazione profes-


sionale) si è quindi giunti alla pubblicazione in G.U. del tanto agognato decreto ministeriale che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe fissare dei paletti certi per l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento periodico.

Il regolamento è molto snello ed essenziale nei contenuti e si compone di soli 5 articoli. Dopo aver sinteticamente indicato oggetto e finalità del decreto, il ministero ha, infatti, disciplinato i requisiti dei formatori (art. 3) e del responsabile scientifico del corso (art. 4), per poi giungere alla definizione dei contenuti dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento periodico (art. 5). Nel rimandare agli altri articoli in pagina per una compiuta illustrazione di questi ultimi tre fondamentali aspetti della disciplina della formazione degli amministratori condominiali, si può sin d'ora affermare che il regolamento licenziato dal ministero della giustizia, contrariamente a quanto molti temevano, si mostra alquanto liberale nell'individuazione dei requisiti dei formatori (è stata per esempio evitata la riserva del servizio di formazione in capo alle associazioni degli amministratori condominiali) e delle modalità di gestione e organizzazione dei corsi (questi ultimi potranno essere svolti anche interamente online, salvo però l'esame finale, da tenersi presso la sede individuata dal responsabile scientifico, previsione che dovrebbe circoscrivere i rischi legati alla promozione di corsi a costi eccessivamente bassi e, quindi, di

contenuto poco professionale).

Quanto alla spinosa questione della spendibilità dei corsi svolti dagli aspiranti amministratori di condominio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge di riforma del condominio (18 giugno 2013) che, come detto, ha introdotto l'obbligo della formazione iniziale, e quella di efficacia del regolamento ministeriale (9 ottobre 2014), occorre evidenziare come il decreto non contenga alcuna norma transitoria e come, quindi, sia ragionevole ritenere che quanti abbiano seguito fino a oggi corsi inferiori alle 72 ore previste dal decreto ministeriale possano tranquillamente continuare a svolgere la propria attività.

—© Riproduzione riservata—



Tre norme del dl 90 vogliono accelerare il processo amministrativo. Facendo scrivere meno

Appalti, è l'ora delle liti *light*

DI ROBERTO MILIACCA

Correre, correre. E scrivere poco! Anche per la giustizia amministrativa, così come per quella civile, la parola d'ordine è: sbrigarsi. Il contenzioso in materia di appalti pubblici, in particolare, è stato di recente sottoposto a un «mini restyling» che ha esattamente questo obiettivo. Tre le misure principali adottate dal dl 90/2014, cosiddetto decreto semplificazioni: la prima, l'introduzione nel processo davanti a Tar e Cds della Pec; la seconda, la condanna alle spese per la parte soccombente in caso di «abuso del processo» (l'importo della sanzione pecuniaria per lite temeraria può essere elevato fino all'1% del valore del contratto); la terza, e forse più curiosa, è stata introdotta in fase di conversione del dl, attraverso l'art. 40 della legge 114/2014. Eccone il testo: «Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'art. 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti». Scrivere di meno, insomma, per facilitare il compito al giudice che deve decidere (naturalmente, l'art. 40 prevede una deroga nel caso di particolare complessità tecnica del giudizio...). La domanda che spesso ci facciamo davanti alle scelte del legislatore è: funzioneranno queste norme? Questa settimana, su Affari Legali, l'abbiamo chiesto agli amministrativisti, e ci sembrano abbastanza perplessi. Noi vogliamo proprio vedere che effetto produrrà lo scrivere di meno...



Gare. Dichiarazioni Appalti, caos sanzioni sugli errori delle imprese

Alberto Barbiero

■ Le stazioni appaltanti non possono più escludere le imprese da una gara per una dichiarazione sostitutiva mancante o irregolare, ma devono sanzionarle e chiedere la regolarizzazione, con un procedimento che presenta vari problemi.

Le nuove norme introdotte nel **Codice appalti** dalla legge 114/2014 mirano a garantire la massima partecipazione, evitando che la dimenticanza di una dichiarazione, magari per semplice distrazione di chi ha preparato l'istanza, comporti l'esclusione dalla gara. Nel Dlgs 163/2006 è stato quindi introdotto all'articolo 38 il comma 2-bis, il quale prevede che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali obbliga il concorrente al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria, che deve essere stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nel bando. Il range della sanzione è individuato tra l'uno per mille e l'uno per cento del valore della gara (quindi con riferimento alla base d'asta), ma con un massimale di 50 mila euro.

La prima criticità rilevante deriva proprio dall'applicazione della sanzione, in quanto la disposizione individua fattispecie differenti di violazioni delle regole di gara: la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, per cui necessiterebbe, in base al principio della gradualità, un'articolazione in base alla diversa gravità delle infrazioni. Nei primi bandi di gara emanati con la nuova norma, tuttavia, la scelta effettuata da molte stazioni appaltanti si è concretizzata nella definizione di una sanzione unica.

La norma richiede inoltre che il versamento della sanzione sia garantito dalla cauzione provvisoria, quindi con possi-


bilità di escussione parziale solo quando il concorrente non paghi. Tuttavia molte Pa hanno scelto di prevedere nel bando anche un'integrazione supplementare del valore della garanzia provvisoria, corrispondente alla sanzione, determinando un maggior onere per le imprese.

Il nuovo comma 2-bis prevede che la stazione appaltante richieda al concorrente di rendere la dichiarazione mancante, di completarla o di regolarizzarla, dando un termine massimo di 10 giorni. Solo se l'operatore non provvede, l'amministrazione potrà escluderlo.

La regolarizzazione, peraltro, non è correlata al pagamento della sanzione, quindi le imprese che abbiano reso o completato le dichiarazioni insufficienti sono ammesse alla gara, indipendentemente dall'assolvimento della sanzione.

Problemi altrettanto rilevanti sono determinate dal nuovo articolo 46, comma 1-ter del Codice appalti, introdotto anch'esso dalla legge 114, il quale prevede che le disposizioni del comma 2-bis si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Proprio il riferimento agli elementi che devono essere prodotti in gara induce a ritenere che questi non siano riferiti tanto al contenuto delle dichiarazioni sostitutive, quanto ai documenti che devono essere presentati in gara. Questa lettura ha portato molte Pa a disciplinare nel bando la sottoposizione alla sanzione e alla regolarizzazione anche di situazioni come la mancata presentazione della cauzione provvisoria o dell'attestazione di pagamento del contributo gare, che sono invece obbligati per la partecipazione alla gara.



Il personaggio Parla l'amministratrice delegata della società tecnologica quotata

Occupazione «Il lavoro c'è Ma i giovani fanno studi vecchi»

Rizzante (Reply) «Si continuano a insegnare mestieri che spariranno»
La società in dieci anni è passata da 875 a 4.500 dipendenti

DI MARIA SILVIA SACCHI

Tatiana Rizzante è una ingegnere. E non poteva essere diversamente, considerato che è nata in una famiglia dove sono tutti ingegneri e la madre «ancora oggi dice che vuole vedere il mondo di domani. È una donna che guarda sempre avanti», dice. Rizzante è amministratrice delegata di Reply, azienda tecnologica quotata in Borsa che nel 2003 fatturava 86 milioni e nel 2013 ha superato i 560. Nei primi sei mesi del 2014 la crescita non si è fermata e i ricavi sono arrivati a 308,5 milioni (+14,3%).

Aver voglia di «vedere oltre» è un'attitudine fondamentale, e occorrerebbe assai di più. Perché la rivoluzione tecnologica è velocissima e offre posti di lavoro certi che, purtroppo, dice Rizzante, spesso restano vuoti perché ancora troppo poche persone comprendono la direzione che si è intrapresa.

Assunzioni

«Noi — dice l'amministratrice delegata — abbiamo assunto molto e continuiamo ad assumere, ma faticiamo a trovare i laureati eccellenti che ci servono. I giovani che escono dalle facoltà di tecnologia e informatica sono sempre gli stessi, se non addirittura in diminuzione. Eppure oggi conoscere la tecnologia è la condizione sufficiente e necessaria per trovare un lavoro».

Perché «la tecnologia — dice Rizzante — avrà sempre più un impatto sulla nostra vita e la natura stessa dei prodotti sarà diversa. Per poter competere nel mondo del lavoro sarà necessario saperla dominare. Molti lavori così come li conosciamo oggi si ridurranno se non addirittura spariranno in breve tempo. Penso ai tassisti, visto che le macchine ormai si guidano da sole; a gran parte dei colletti bianchi, considera-



Opportunità Tatiana Rizzante, guida Reply

I numeri

560,2

Il fatturato di Reply in milioni di euro nel 2013 (più 13,2%)

72,5

Il margine operativo lordo in milioni di euro del 2013 (+16,3%)

35,1

Utile netto 2013 in milioni di euro (+24,1%)

308,5

I ricavi, in milioni, del primo semestre 2014 (+14,3%)

41,6

Milioni di euro di margine operativo lordo nel semestre (+11,2%)

to che stiamo automatizzando tutti i lavori che servono per mandare avanti i documenti; persino i traduttori...Esistono già traduttori on line e manca poco a che il sogno del traduttore universale Babel Fish immaginato da Douglas Adams nel 1980 diventi realtà! Oggi nelle scuole studiamo per mestieri che non esistono o non esisteranno più».

Cultura

Purtroppo, «c'è, nelle famiglie e nella scuola, una scarsa conoscenza di quello che sta accadendo». Per questo, dovendo chiedere qualcosa al governo, Rizzante dice che è di fondamentale importanza «aggiornare i programmi delle elementari e delle medie, perché è lì che si inizia il percorso. La famiglia è importante, ma la scuola può fare tanto». E questo al di là di una questione di genere, donne e uomini, là dove le donne sono pochissime già all'ingresso nella tecnologia e per questo non arrivano al vertice. Il problema è più generale.

Sulla riforma del lavoro che il governo sta discutendo, l'amministratrice delegata di Reply è cauta nei commenti perché «non ne sono ancora noti i dettagli e quindi è prematuro dare giudizi puntuali. Sarà, però, importante che contempli flessibilità e tutele e che risponda ai bisogni di un mondo del lavoro profondamente cambiato».

I passi

Reply è stata fondata da un gruppo di manager del settore It guidati da Mario Rizzante, presidente e padre dell'attuale amministratrice delegata. Nel 2000 la società si è quotata in Borsa, nel segmento Star. Reply ha assunto più di 500 persone nel 2013 e più di 200 nella prima parte di quest'anno. In dieci anni è passata da 875 dipendenti a quasi 4.500.

L'azienda punta sempre di più sull'espansione geografica, che negli ultimi anni ha perseguito anche attraverso acquisizioni. L'ultima è del luglio scorso, quando ha siglato una lettera di intenti per rilevare il 20% del capitale di Sensoria, società specializzata nello sviluppo di nuove tecnologie wearable. A dicembre aveva rilevato il 100% del capitale di Solidsoft Ltd, società specializzata nella consulenza e nello sviluppo di architetture e soluzioni cloud Microsoft. A novembre si è invece rafforzata in Sud America con l'acquisizione del 76% del capitale di Mind Services Informática Ltda, società brasiliana specializzata nella consulenza e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per il mondo assicurativo. Lo scorso luglio era stata la volta del 100% di TripleSense GmbH, società tedesca. E altre ancora.

«Il mondo è sempre più complesso — conclude Rizzante — ma questo per me significa avere di fronte opportunità incredibili»

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Prevenzione infortuni. Come si tutela l'impresa che adotta la forma semplificata

La sicurezza nei cantieri boccia i piani «fotocopia»

I modelli sintetici devono essere specifici e adattati a ogni struttura

PAGINA A CURA DI
Gabriele Taddia

La semplificazione dei documenti per la **sicurezza sui luoghi di lavoro** arriva anche nei **cantieri temporanei** o mobili regolati dal Titolo IV del decreto legislativo 81/2008, il Testo unico delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il decreto interministeriale del 9 settembre 2014 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 212 del 12 settembre), dando attuazione alle disposizioni dell'articolo 104-bis del Dlgs 81/2008, con i suoi quattro allegati tecnici, disciplina le modalità di redazione in forma semplificata del piano operativo di sicurezza (Pos), del piano di sicurezza e coordinamento (Psc), del piano di sicurezza sostitutivo (Pss) e del fascicolo dell'opera. Su questi documenti si fonda la traduzione in pratica delle norme di sicurezza nei cantieri e della sicurezza post lavori per quanto riguarda il fascicolo dell'opera. Vediamo dunque, in che cosa consiste la semplificazione.

Modelli già utilizzabili

La parte descrittiva del decreto è sintetica, ma contiene alcune disposizioni attuative da tenere in considerazione: in primo luogo, a prescindere dal contenuto dei modelli semplificati, rimane ferma l'integrale applicazione di quanto previsto nel titolo IV del Dlgs 81/2008. Questo significa che se i modelli ministeriali do-

vessero rivelarsi insufficienti o carenti, chi predispose il documento non è esonerato dal completarlo con le informazioni mancanti comunque previste dalla normativa vigente. L'adozione dei modelli semplificati si presenta peraltro come facoltativa, perché nel decreto è specificato che le diverse figure responsabili (imprese affidatarie, imprese esecutrici, coordinatori, committenti, appaltatori o concessionari) possono predisporre i documenti di sicurezza usando il modello semplificato. Al contrario di quanto era accaduto per il decreto che aveva introdotto i modelli di valutazione dei rischi standardizzati per le imprese che occupano fino a dieci lavoratori, il decreto interministeriale del 9 settembre non prevede una presunzione legale di conformità a quanto previsto dalla legge per i piani di sicurezza dei cantie-

ri in forma semplificata. Questo significa che chi predispose il documento ha la piena responsabilità di verificarne la rispondenza con quanto previsto dalle disposizioni del Titolo IV del Dlgs 81/2008. Infine, non è previsto alcun periodo transitorio, per cui i documenti sono già legalmente utilizzabili.

La compilazione


In realtà i modelli allegati al decreto non rappresentano una rivoluzione: i datori di lavoro delle imprese esecutrici e affidatarie dovranno probabilmente continuare ad avvalersi di esperti della materia per predisporre i Pos (per i Psc, Pss e fascicolo dell'opera è già previsto che a occuparsene sia un tecnico specializzato), a meno che non si tratti di cantieri con fattori di rischio davvero minimi e immediatamente percepibili.

La compilazione è solo in parte guidata da schemi esemplificativi e da campi da riempire con informazioni essenziali. L'essenza dei diversi documenti - cioè la valutazione dei rischi del cantiere e le misure per prevenire o ridurre al minimo il rischio di infortuni - continua a essere una valutazione tecnica e descrittiva che non può in alcun modo essere affidata a schemi prestabiliti, a meno di non voler correre il rischio di redigere documenti sostanzialmente inutili. Bisogna infatti ricordare che, ad esempio, i **piani operativi di sicurezza** devono essere documenti unici, cioè riferiti al cantiere specifico, e non valutazioni dei rischi di carattere generale e generico, riferite all'attività edile o di ingegneria civile. Non dovrebbero perciò esistere Pos "fotocopia", documenti identici utilizzati indistintamente per diversi cantieri, perché ogni luogo di la-

voro ha le sue peculiari fonti di rischio, non standardizzabili e quindi da valutare di volta in volta. Si tratta in sostanza di piani che per la loro natura sono dinamici, da adattare alla singola realtà lavorativa. L'uso, come purtroppo spesso accade, di Pos identici in diversi cantieri, espone il titolare dell'impresa esecutrice (ma anche il coordinatore e il committente, che ben può essere un imprenditore) a rischi enormi, poiché attestati in modo inequivocabile che in realtà non è stata fatta alcuna valutazione dei rischi riferita a quello specifico luogo di lavoro, e pertanto - soprattutto in caso di infortunio - la difesa rispetto all'imputazione di lesioni colpose o omicidio colposo conseguenti alla omessa valutazione del rischio, sarebbe estremamente complessa.

I modelli semplificati possono guidare chi li compila a predisporre i piani senza «dimenticanze», poiché contengono i campi da riempire in modo guidato e le norme di riferimento. È evidente, comunque, che la redazione degli allegati al decreto non può essere sufficiente per chi intende predisporre piani di sicurezza esaurienti: nel Pos, ad esempio, deve essere specificamente indicata la predisposizione di eventuali misure di prevenzione integrative rispetto a quanto previsto nel Psc, per cui sarà indispensabile integrare il Pos con il piano di sicurezza e coordinamento, che nessun modello semplificato può standardizzare. Dunque semplificazione sì, ma con attenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cantieri temporanei

● Sono cantieri temporanei o mobili i luoghi in cui si fanno lavori edili o di ingegneria civile (elencati nell'allegato X al Dlgs 81/2008). Si tratta, ad esempio, dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione; della trasformazione o smantellamento di opere fisse, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche.



Gli adempimenti

I DOCUMENTI



01 | IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

È il documento redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere interessato. I contenuti di questo piano sono riportati nell'allegato XV del Dlgs 81/2008. In pratica, è il documento di valutazione dei rischi dell'impresa riferito al singolo cantiere e prende in considerazione i rischi propri dell'attività e le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi stessi a carico dei lavoratori

02 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

È costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni legate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, con lo scopo di prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il Psc è previsto dall'articolo 100 del Dlgs 81/2008 e i suoi contenuti sono spiegati nell'allegato XV. Deve valutare i rischi da interferenza dati dalla presenza – anche non contemporanea – di più imprese

03 | PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO (PSS)

È previsto per i contratti e le opere realizzate in base al Dlgs 163/2006 (opere pubbliche soggette al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). È un piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto dal Dlgs 81/2008. I contenuti minimi del Pss sono previsti nell'allegato XV, punto 3 del Dlgs 81/2008

04 | FASCICOLO DELL'OPERA

È predisposto dal coordinatore per la sicurezza ed è un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera. I contenuti sono definiti all'allegato XVI del Dlgs 81/2008. Contiene le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dai rischi ai quali sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento Ue del 26 maggio 1993. In assenza di fascicolo dell'opera, quando è obbligatorio, è sospeso il titolo abilitativo all'esecuzione delle opere

LA FIGURA DI VIGILANZA



01 | IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

La nomina del coordinatore per la sicurezza è obbligatoria, per il committente, quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese per eseguire l'opera. Se questa presenza è rilevata dopo l'inizio dei lavori, il coordinatore è nominato in quel momento

02 | I COMPITI

I compiti di alta vigilanza del coordinatore sono elencati nell'articolo 91 e 92 del Dlgs 81/2008. La mancata nomina è sanzionata con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro, oltre all'imputazione per lesioni o omicidio colposo, se l'infortunio è causalmente riconducibile alla mancata nomina

Le ricadute. Arresto e ammenda

Se manca il fascicolo sanzioni penali per il coordinatore

■ Il modello che risponde maggiormente alle esigenze di semplificazione e chiarezza, tra quelli allegati al decreto interministeriale del 9 settembre 2014, è probabilmente quello relativo al **fascicolo dell'opera**, previsto come adempimento obbligatorio a carico del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (articolo 91 del Dlgs 81/2008).

Il modello deve avere, in primo luogo, i contenuti elencati dall'allegato XVI del Testo unico sulla sicurezza. Si tratta in sostanza della «carta di identità» dell'opera, che deve contenere tutte le informazioni relative alla vita di un fabbricato o di un'altra opera, con l'indicazione delle misure preventive in dotazione (ad esempio la presenza di linee vita sul tetto), i punti di accesso, gli impianti di alimentazione e il riferimento alla documentazione di supporto e alle schede tecniche. Questo per consentire che successivi interventi di manutenzione siano svolti nella massima sicurezza, poiché con un fascicolo dell'opera ben strutturato l'impresa esecutrice o l'artigiano incaricato, saranno a piena conoscenza dei fattori di rischio ambientali che troveranno sul luogo di lavoro e potranno adeguare le misure di prevenzione con efficacia.

La cura del fascicolo

Il fascicolo dell'opera è un documento al quale il legislatore ha attribuito la massima importanza, tanto che l'articolo 90, comma 10 del Testo unico sicurezza prevede espressamente che in assenza del fascicolo del fabbricato sia sospesa l'efficacia del titolo abilitativo per la realizzazione dell'opera.


Una volta predisposto il fascicolo - sempre a cura del coordinatore in fase di progettazione - questo deve essere aggiornato a cura del committente a ogni intervento che non si risolva in opere di manutenzione ordinaria.

È comunque il coordinatore della sicurezza il vero regista di questo documento, ed è a lui che il legislatore rivolge l'attenzione in termini sanzionatori. È previsto infatti l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per il coordinatore in fase di progettazione che ometta gli adempimenti relativi al fascicolo. Il documento dovrà poi essere conservato e successivamente utilizzato dal committente-proprietario in occasione delle opere di manutenzione future.

Già nell'allegato XVI del Dlgs 81/2008 erano contenute una serie di schede esemplificative suddivise per caratteristiche dell'opera: il modello semplificato adottato con il decreto racchiude queste schede in un unico documento, rendendolo più fruibile e di immediato utilizzo e compilazione.

Come già accaduto per Pos, Psc e Pss in forma semplificata, anche per quanto riguarda il fascicolo dell'opera, il legislatore ha inteso lasciare al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione la scelta se avvalersi del modello semplificato allegato al decreto, o se predisporre il fascicolo in autonomia, pur rispettando sempre le prescrizioni dell'articolo 91 e dell'allegato XVI del Dlgs 81/2008 (il riferimento normativo da seguire per determinare la conformità dell'elaborato alla legge).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



[L'INTERVISTA]


Agenda digitale: "Fatture ok, ora il governo fissa 5 obiettivi"

CATANIA: "LE IMPRESE HANNO RISPOSTO BENE ORA BISOGNA INVESTIRE DI PIÙ. L'83% DELLE AZIENDE FALLITE NEL 2013 NON ERA SUL WEB"

Roma

«La prima tappa dell'agenda digitale, la fatturazione elettronica tra le aziende e la Pa è andata bene. In quasi 4 mesi, fino al 24 settembre, sono state emesse 616 mila fatture elettroniche. Ci sono stati disservizi ma la situazione si è già andata normalizzando: a giugno il tasso di fatture andate subito

a buon fine era stato del 60%, a luglio il 72% e ad agosto e settembre quasi l'80%. Le imprese sono state all'altezza». Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale mette in carriere con soddisfazione la prima uscita del programma messo a punto da Francesco



A destra, Elio Catania

Caio nel suo ruolo di Mr Agenda Digitale la scorsa primavera. Tre step erano stati programmati: la fatturazione elettronica dei contratti con gli enti pubblici, partita a giugno; i successivi due, l'anagrafe unica e l'identità digitale si avvieranno nel 2015, quando poi anche le amministrazioni locali passeranno all'obbligo di emettere fatture elettroniche. Partire con un settore, come quello della fattura digitale, che riguarda al tempo stesso amministrazioni e imprese è stata una buona scelta perché ha messo i due soggetti in collaborazione/competizione tra di loro. Replicare il successo di questa prima fase negli altri due appuntamenti, che riguardano esclusivamente la Pa, ossia far



comunicare le anagrafi degli 8 mila Comuni Italiani e creare una identità digitale di ogni cittadino che sia non solo carta di identità ma anche chiave di accesso a servizi online, appare molto più complicato. «E ora infatti bisogna affrontare il punto centrale del gap italiano e attuare finalmente la nostra "rivoluzione competitiva digitale"».

Cosa vuole dire?

«Investimenti. E' dal 1999, dal boom di Internet, che l'Italia ha preso una deriva che ha portato al gap attuale. Da allora ad oggi i nostri investimenti in innovazione e in digitale sono stati stabilmente di alcuni punti sotto la media europea e questo ci ha portato negli anni a cumulare un ritardo di investimenti di circa 25 miliardi l'anno. Abbiamo il dovere di recuperare perché 25 miliardi sono 2 punti di Pil e 700 mila posti di lavoro fino al 2020. E posti di lavoro qualificati, non certo nella parte bassa della catena del valore».

Come si recupera?

«Stabilendo pochi punti di priorità per partire: non mettere subito tutta la carne al fuoco, ma partire velocemente e con efficacia. I punti sono i tre dell'Agenda già fissati — fatturazione, anagrafe e identità digitali — e poi il fascicolo sanitario elettronico e la didattica digitalizzata nella scuola. Ma non basta enunciarli».

Cioè?

«Il governo e il premier finora si sono mossi mettendo la digitalizzazione dappertutto, dallo Sblocca Italia alla Semplificazione e alla scuola, ma ora devono evitare che questa moltiplicazione di obiettivi si traduca nella mancanza di un indirizzo unitario. Serve che Renzi dica forte al Paese che la trasformazione digitale è la priorità per crescere e che nomini un responsabile per ognuno di questi cinque obiettivi. Cinque responsabili di progetto che vigilino, intervengano, sanzionino. Servono delle deleghe operative».

Ma ci sono le risorse?

«Questi progetti si finanziano da soli. E' assodato e accertato che un milione di euro investiti nella trasformazione digitale della sanità, per esempio, ne producono tra i 3 e i 5 di ritorno nell'arco di due o tre anni al massimo. E poi ci sono 30 miliardi di fondi strutturali europei da utilizzare».

Come procedere?

«Questa della trasformazione digitale dell'Italia non è una meta che si possa raggiungere da soli, né da parte pubblica e né da parte dell'industria. Dobbiamo realizzare un "partenariato precompetitivo". Ridisegniamo le rispettive competenze, come nel caso



dell'informatica, con la progettazione delle caratteristiche delle piattaforme nella parte pubblica e la realizzazione al mercato, con le gare. Senza più società miste o invasioni di campo indebite. I cinque obiettivi di cui abbiamo parlato prima si possono raggiungere in 24 mesi. Noi nel frattempo, come imprese, abbiamo costituito sette tavoli per altrettanti temi strategici su cui aprire il confronto con il governo e li abbiamo affidati ognuno ad un — diciamo — capoprogetto di peso: dall'ad di Ibm Nicola Ciniero a quello di Microsoft Carlo Purassanta, dal presidente di Vodafone Petro Guindani a Cesare Avenia, presidente di Asstele di Ericsson Italia, Stefano Venturi ad di Hp, Alberto Tripi presidente di Almagora e Oscar Cicchetti capo dei progetti speciali di Telecom Italia. Questa è una partita vitale ma non c'è ancora sufficiente consapevolezza. Sia nel settore pubblico che anche nel privato. Nei giorni scorsi si è parlato di fallimenti record di imprese, ma nessuno ha detto che di tutte le imprese che hanno chiuso i battenti nel 2013 ben l'83% non aveva nemmeno un sito web». (s. car.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svolte La procedura è ancora in fase di rodaggio, ma i volumi sono in crescita. Emilia Romagna, Lombardia e Lazio in anticipo sui tempi

Riforme Esami di riparazione per la fattura digitale

Ad agosto il 20% dei documenti scartato dal sistema. Sorpresa: ridotte le richieste di pagamento da parte dei fornitori

DI BARBARA MILLUCCI

Rinviata a settembre. La fattura elettronica va agli esami di riparazione per mostrare la sua efficienza. Ad agosto, infatti, una fattura elettronica su cinque non è andata a buon fine, mentre il ministero della Giustizia ha congelato i pagamenti perché il software non funziona.

Il dato emerge dalle statistiche elaborate dall'Ufficio Fatturazione elettronica Pubblica amministrazione dell'Agenzia delle Entrate che ha registrato il numero di documenti inviati dai fornitori allo Stato da quando questa procedura è diventata obbligatoria, lo scorso 6 giugno, nei confronti di diverse amministrazioni centrali. Come ad esempio ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza: 38 amministrazioni presenti sul territorio con 18mila uffici. Da marzo 2015 l'obbligo sarà invece esteso anche agli enti locali. Da giugno, lo Stato ha smesso di pagare definitivamente i fornitori che presentano il conto delle loro prestazioni utilizzando la carta. E comunica solo tramite documenti digitali. Che tracciano meglio percorsi ed importi, e rendono più trasparenti anche le tempistiche.

Errori

Secondo le statistiche, risulta piuttosto elevato il tasso di errori e dimenticanze con cui vengono compilate ed inviate le parcelle elettroniche allo Stato. Se si considera il solo mese di agosto, l'80% delle ricevute è stato correttamente inoltrato agli uffici pubblici, il 20% è stato scartato dal sistema per motivi come ad esempio la firma non corretta o il nome di un file duplicato, mentre circa il 2%

delle fatture è tornato indietro, vista l'impossibilità di identificare l'ufficio destinatario di riferimento.

Dai primi numeri, dunque, siamo ancora in piena fase di rodaggio. «Con il vecchio sistema cartaceo si stimava un invio medio mensile di circa 500 mila fatture, mentre ora ne registriamo in media appena 170 mila — osserva Paolo Catti, responsabile della ricerca dell'Osservatorio Fatturazione elettronica e dematerializzazione del Politecnico di Milano —. Questi mesi vanno comunque considerati come mesi di avvio. Siamo ancora in fase sperimentale». Secondo l'esperto, infatti, se con la prima fattura si sono fatti degli errori, quasi certamente la seconda volta non si ripeteranno. «Le difficoltà sono fisiologiche e naturali — continua Catti — anche se sarebbe stato meglio affiancare, almeno i primi mesi, il flusso elettronico con quello cartaceo. Così da consentire alle imprese di allinearsi meglio e capire bene il funzionamento del sistema digitale, incentivandone così anche l'utilizzo».


Secondo elaborazioni del Politecnico al 17 settembre sono 550 mila le fatture elettroniche inviate allo Stato a partire dal 6 giugno. «In base alle nostre proiezioni a fine settembre arriveremo a 270 mila unità». In totale, così, nei primi 4 mesi secondo le stime del Politecnico si avrebbero 680 mila fatture. Il passaggio da carta a computer per il Paese è un passo decisamente importante che porterà risparmi fino a 6,5 miliardi.

Il caso Giustizia

L'allineamento alle nuove regole non è stato comunque facile per chi, come il ministero della Giustizia, gestisce una grande mole di dati. Aggiunge infatti Catti: «La fatturazione elettronica al ministero della Giustizia è stata bloccata e il dicastero ha presentato una mozione al Senato in cui chiede una deroga dei tempi» per adeguarsi ai nuovi software. Così al momento, dato che Via Arenula non può più accettare fatture di carta, chiunque lavori con la giustizia (avvocati, periti, fornitori) per ora si vede congelati i pagamenti. Fino a quando non si sa.


«Altri ministeri, come quello degli Esteri e quello della Pubblica Istruzione, che deve gestire ben 10 mila scuole, hanno invece ricevuto un buon numero di fatture, come anche alcune aziende che erogano servizi di pubblica utilità», prosegue Catti. Ci sono poi alcune Regioni più virtuose che sono inevitabilmente più avanti di altre. «Addirittura Emilia Romagna, Lombardia e Lazio potranno anticipare la possibilità di fatturare on line anche prima del marzo 2015», conclude Catti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





IN CRESCITA Fatture elettroniche ricevute e gestite dal sistema di interscambio della pubblica amministrazione

Tot. stimato fatture
681.204



QUANTE VANNO A BUON FINE I numeri della fatturazione elettronica



Economia Il ministro Pier Carlo Padoan, con la fattura digitale spesa sotto controllo

Fonte: Osservatorio Fatturazione Elettronica e Digitalizzazione S. Anselmi

[IL CASO]

Proroga concessioni, 11 miliardi in ballo tra Roma e Bruxelles

IL GOVERNO CHIEDE ALL'UE DI PROROGARE LE SCANDENZE DI GAVIO, AUTOVIE E BRENNERO PER POTER GIRARE AI PRIVATI UNA FETTA CONSISTENTE DI NUOVI INVESTIMENTI. I PIANI FINANZIARI DELLE SOCIETÀ

Paolo Possamai

In palio di sono 11 miliardi di lavori pubblici, che di questi tempi possono far gioco al premier Matteo Renzi. Lavori pubblici, ma con capitali tutti privati dato che le casse dello Stato sono ricche di ragnatele. E non sorprende in questo senso che il governo abbia inoltrato tre distinte "notifiche" alla Commissione europea per prolungare le concessioni autostradali in capo a gruppo Gavio (e specificamente alla quotata Sias), AutoBrennero e Autovie Venete. Il placet da Bruxelles non è affatto scontato, ma Renzi ingaggia richiamando e replicando nelle tre "notifiche" un concetto semplice: "l'adozione della misura in questione - ossia l'allungamento del contratto, ndr - si rende necessaria per consentire al concessionario di far fronte agli investimenti che le autorità italiane richiedono e viene concessa dietro l'assunzione di specifici obblighi di servizio pubblico da parte del beneficiario".

Ecco esplicitato il punto chiave: al concessionario deve essere riconosciuta una proroga nella scadenza della concessione poiché assolve a un "servizio pubblico" e senza alcun contributo da parte dello Stato. Concetto reiterato "n" volte, accompagnato da varie altre coerenti argomentazioni. In un ulteriore passo è condensato l'insieme delle ragioni per cui i tre concessionari dovrebbero incassare i pedaggi per qualche

decennio ancora: "preme sottolineare fin d'ora che la compensazione che la concessionaria riceverà a fronte dell'espletamento degli obblighi di servizio pubblico imposti loro dalle autorità italiane, non eccederà quanto strettamente necessario a rientrare dei relativi costi, tenendo conto degli introiti nonché di un margine di utile ragionevole". A tale impianto di motivazioni aggiungiamo poi che buona parte degli asset autostradali materia della "notifica" sono compresi nella rete transeuropea dei grandi corridoi 1 "Baltico-Adriatico", 3 "Mediterraneo" e 6 "Reno-Alpi", dunque materia di interesse non solo italiana. Per questa via il governo mira a persuadere gli occhiuti funzionari comunitari dell'antitrust a Bruxelles.

Il caso di scuola del "servizio pubblico" consiste nella vicenda di AutoBrennero. La modifica del contratto per la concessionaria della A22 prevede infatti - in cambio del prolungamento dal 2014 al 2045 - di "acquisire coattivamente" il fondo di 550 milioni accantonato dalla stessa società autostradale per la realizzazione del cosiddetto tunnel ferroviario di base al Brennero; di procedere con l'accantonamento di 34,5 milioni all'anno per i prossimi 31 anni (totale 1,07 miliardi); di versare allo Stato 568 milioni quale "valore della concessione" e quale canone ulteriori 45 milioni l'anno per 31 anni (totale 1,968 miliardi). Last but not least, il nuovo contratto include pure 2 miliardi per investimenti in nuove infrastrutture. Ma appare evidente che il cuore della questione attiene al finanziamento dell'asta ferroviaria del Brennero, fondamentale direttrice di collegamento tra Italia e Centro-Europa sulla

quale sono impegnate Germania e Austria. Che i quattrini raccolti ai caselli siano fondamentali per costruire i nuovi binari lo sanno benissimo pure le Province autonome di Trento e Bolzano, principali azionisti di AutoBrennero, che ovviamente tengono a mantenere il controllo della ricca cassaforte. Tanto ricca da poter sostenere uscite per 5 miliardi, nonostante l'aumento medio annuo dell'incremento tariffario sia contenuto nella misura del 2,69%.

La partita relativa al gruppo Gavio è assai più articolata. Sotto alla sigla Sias confluiscono le concessioni Satap A4 (in scadenza al 2026), Satap A21 (2017), AtCn A33 (2043), Tn-Sv A6 (2038), Adf A10 (2021), Salt A12 (2019), Cisa A15 (2031), Sav A5 (2032). Per Gavio il governo prevede di accorpate tutte le concessioni in una unica convenzione con scadenza al 2043,

in rapporto a investimenti per 6,9 miliardi e a una "riduzione delle tariffe fino a un contenimento dell'aumento non superiore all'1,5% annuo". Il perno del piano di investimenti chiama in causa il corridoio Tirreno-Brennero, ossia il nuovo tronco Parma-Nogarole Rocca stimato 2,2 miliardi, mentre altri 0,9 miliardi dovrebbero bastare per completare la Asti-Cuneo. Opere annunciate da decenni e che - come insegna il tempo trascorso invano - non saranno eseguite se non in presenza di un contratto di concessione a lunga gittata. Quanto a Gavio, viene garantita una remunerazione del capitale investito del 10% al lordo delle tasse.

Rimane infine Autovie Venete, che dovrebbe gestire la tratta Mestre-Trieste fino al 2017 e che fa capo per l'86% alla finanziaria Friulia (a sua volta controllata dalla Regione Friuli Venezia Giulia). Per Autovie il governo immagina una scadenza posticipata al 2038, e qui il "servizio pubblico" consiste nella costruzione della terza corsia tra San Donà di Piave e Villesse, dove l'investimento previsto ammonta a 1,55 miliardi. Autovie ha avviato i lavori su due lotti e a fine 2014 dovrebbe completare il secondo, con una spe-



Sopra, il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Maurizio Lupi



sa complessiva superiore al mezzo miliardo di euro interamente sostenuto dagli accantonamenti e dai flussi di cassa ordinari. Basti dire che il bilancio chiuso al 30 giugno scorso dichiara 180 milioni di ricavi e 21 milioni di utili netti. Anche in questo caso una cash cow. Ma i flussi - in assenza di un contratto di concessione di lunga durata - sono insufficienti a rendere credibile il piano finanziario agli occhi delle banche. E difatti dal 2008 la ricerca dei capitali è sostanzialmente senza frutto (salvo 150 milioni assicurati da Cassa depositi e prestiti).

La mossa di Renzi tende a evitare l'avvio di una procedura di infrazione e dunque la "notifica" preventiva di una volontà politica. Il governo italiano cita peraltro vari precedenti di altri membri dell'Unione, e in particolare la decisione della Commissione Aide d'Etat n.362/2009 secondo la quale il prolungamento del contratto va inteso come "compensazione per gli oneri di servizio pubblico imposti alle concessionarie autostradali titolari di concessioni contigue alla rete trans europea dei trasporti". Da vedere se Bruxelles darà semaforo verde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCESSIONI PIÙ LUNGHE IN CAMBIO DI INVESTIMENTI




AUTOBRENNERO

Investimenti sull'autostrada Modena-Brennero per **1,99 miliardi**; fondo già accantonato per **550 milioni** per la realizzazione del nuovo tunnel ferroviario di base del Brennero; ulteriori accantonamenti per l'asse ferroviario Brennero-Verona per **1,07 miliardi** (45 milioni per 31 anni). È impegnata a versare allo Stato un valore della concessione pari a **568 milioni**, in cambio otterrebbe un prolungamento della concessione (che è scaduta) fino al 2045



SIAS

Le 8 concessionarie del gruppo GAVIO sono impegnate a realizzare investimenti per **6,9 miliardi** e in particolare **2,2 miliardi** per il completamento dell'asse Tirreno-Brennero (Parma-Nogarole Rocca), **0,9 miliardi** per il completamento dell'autostrada Asti-Cuneo; il resto è relativo a opere di ammodernamento delle infrastrutture esistenti. In cambio Sias avrebbe un prolungamento delle 8 concessioni fino al 2043 (ognuna delle 8 società ha differente data di scadenza della concessione, la più ravvicinata è al 2017)



AUTOVIE VENETE

(concessionario della tratta Venezia-Trieste e diramazioni per Udine e per Pordenone-Conegliano). È impegnata alla costruzione della terza corsia fino a Palmanova, per un investimento di **1,55 miliardi**. In cambio la concessione andrebbe in scadenza al 2038 (in luogo del 2017 attuale)

Un decreto del Mise riordina il piano Smart & Start, prima indirizzato a imprese del Sud

Start-up, agevolazione estesa

Nuovo incentivo destinato a tutto il territorio nazionale

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Addio al regime incentivante «Smart & Start», riservato alle sole imprese innovative del Sud. Al suo posto un nuovo meccanismo agevolativo indirizzato alle start-up innovative ubicate sull'intero territorio italiano. Potranno richiedere le agevolazioni le persone che vorranno costituire una start-up e anche i cittadini stranieri che hanno ottenuto il visto facile start-up. Stanziati 220 milioni di euro. Saranno oggetto di agevolazioni progetti innovativi d'importo compreso tra 100 mila e un 1,5 milioni di euro. Le domande saranno gestite dall'Invitalia. Per le imprese del Sud e del cratere sismico aquilano il 20% dell'importo non andrà restituito. Questo è quanto contenuto nel decreto del Mise che ha ricevuto la firma del ministro Federica Guidi è del ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan per essere infine pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto riordina il progetto «Smart & Start» (dm 6 marzo 2013), prima indirizzato alle start-up innovative ubicate nel Sud Italia, ampliando l'operatività su tutto il nostro territorio. Infatti, dalla data di pubblicazione del decreto in commento i decreti Mise del 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013 saranno abrogati.

Soggetto gestore. Invitalia sarà il soggetto gestore della nuova misura. Il soggetto gestore disciplinerà gli adempimenti amministrativi e tecnici, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.

Soggetti ammessi alle agevolazioni. Potranno ottenere le agevolazioni le start-up innovative costituite da non più di 48 mesi, di piccola dimensione e con sede legale e operativa sul territorio nazionale. Potranno richiedere le agevolazioni le persone fisiche che vorranno costituire una start-up innovativa e i cittadini stranieri in possesso del visto facile start-up purché l'impresa non sia costituita da più di 48 mesi.

Le start-up dovranno:

- essere regolarmente costituite e iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese;
- non essere imprese in liquidazione e non sottoposte a procedura fallimentare;
- non rientrare tra le imprese che non hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti europei;
- aver restituito le agevolazioni godute per le quali il ministero ha disposto un ordine di recupero;
- non essere imprese in difficoltà.

Il possesso dei requisiti sopra elencati deve essere dimostrato al momento della presentazione della domanda. Nel caso di imprese già costituite alla data della presentazione della domanda, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di ammissione.


Start-up non ammesse. Non sono ammesse alle agevolazioni le start-up che operano nei settori agricoli e nel settore carboniero. Non potranno essere ammesse alle agevolazioni le attività con-

nesse all'esportazione verso paesi terzi o stati membri. Ossia per programmi collegati a quantitativi di esportazione. I piani di impresa dovranno essere finalizzati allo sviluppo di prodotti e servizi nel campo dell'economia digitale e finalizzati alla valorizzazione economica del sistema della ricerca pubblica e privata. I piani d'impresa potranno avere a oggetto programmi di investimento in innovazione per un importo complessivo di spese e di costi non superiore a un milione e cinquecento mila euro e non inferiore a 100 mila euro. I programmi di investimento dovranno avere a oggetto l'acquisizio-

ne di impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche, componenti di hardware e software funzionali al progetto e brevetti e licenze.

I programmi dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e per la data di avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Non saranno oggetto di agevolazione le spese relative alla mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature e le spese effettuate



mediante «contratto chiavi in mano», le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse. I beni dovranno essere ammortizzabili, utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva e figurare nel bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni.

Bonus ricerca. Documentazione semplificata per le start-up innovative e gli incubatori certificati che accedono al bonus ricerca. Detta semplificazione riguarda la possibilità di «autocertificazione» la documentazione contabile da parte del legale rappresentante dell'impresa senza ricorrere a un revisore legale. Il legale rappresen-

tante deve rendere un'autocertificazione in tal senso, che deve essere visionata dal «certificatore» e conservata agli atti dell'impresa tra la documentazione contabile da esibire in caso di controlli o ispezioni. A disposizione delle Pmi 25 milioni di euro (per le assunzioni effettuate nell'anno 2012). Dal 15 settembre è disponibile l'applicazione online (<https://cipaq.mise.gov.it>) per la presentazione istanze di credito d'imposta di personale altamente qualificato.

Queste alcune delle risposte contenute nelle faq datate 12 settembre e redatte dai tecnici del ministero dello

sviluppo economico. Non costituisce causa di revoca le dimissioni o il licenziamento della persona per la quale è stata ottenuta l'agevolazione, se questa è stata sostituita da una figura con il medesimo titolo. L'impresa dovrà dare comunicazione al Mise dell'avvenuta sostituzione, del nominativo del neoassunto e della decorrenza della nuova assunzione entro un massimo di 30 giorni. Il dato occupazionale deve essere rilevato dai dati del bilancio approvato dal consiglio di amministrazione ed esposti nella nota integrativa.

Se l'impresa non è tenuta alla redazione del bilancio o

se tali dati non sono rilevabili dalla nota integrativa, il dato occupazionale dovrà essere espresso con riferimento al libro unico del lavoro alla data del 31 dicembre. Per quanto riguarda il criterio con cui determinare il numero degli occupati complessivi dell'impresa, sia per l'esercizio antecedente a quello dell'assunzione che per quelli successivi, si precisa che se il dato occupazionale è riportato nella nota integrativa al bilancio, questo stesso dato (eventualmente al netto dei pensionamenti intervenuti nell'esercizio) va indicato nell'istanza per il credito d'imposta.

—© Riproduzione riservata—

In sintesi

Start-up innovative	Potranno richiedere le agevolazioni le start-up italiane e anche i cittadini stranieri che hanno ottenuto il visto start-up
Finanziamento	Saranno oggetto di agevolazioni progetti innovativi d'importo compreso tra 100 mila e un milione e cinquecento mila euro
Requisiti	Potranno ottenere le agevolazioni le start-up innovative: <ul style="list-style-type: none"> • costituite da non più di 48 mesi • di piccola dimensione • con sede legale e operativa sul territorio nazionale
Settori non ammessi alle agevolazioni	Non sono ammesse alle agevolazioni le start-up che operano nei settori agricoli e nel settore carbonifero. Non potranno essere ammesse alle agevolazioni le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o stati membri
Soggetto gestore	Il soggetto gestore degli incentivi sarà l'Invitalia
Programmi	I programmi dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e per la data di avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni concesse

[I NUMERI]

Gli incentivi fiscali al recupero edilizio stanno mobilitando 34 miliardi nel 2014

Ristrutturare prima di ricostruire. In questi anni di sofferenza per il settore edilizio, la casa è rimasta in piedi grazie ai lavori di riqualificazione. Secondo le elaborazioni, su dati Istat, di Saie, la grande fiera del mattone di Bologna, gli incentivi fiscali per il recupero degli edifici hanno generato un mercato della sostenibilità da svariati miliardi di euro, 16 mld nel 2012, 22,9 nel 2013 e 34 miliardi stando alle stime per il 2014. Il 64% degli interventi ha riguardato la sostituzione degli infissi (per un risparmio di 2,4 MWh l'anno), il 24% la sostituzione degli impianti, il 9% l'installazione di pannelli solari e il 3% di lavori sull'involucro della casa (cappotto termico). In ballo, per il futuro, ci sono anche i fondi europei per migliorare l'efficienza energetica degli edifici (5,3 miliardi) e la rigenerazione urbana (20 miliardi). E in cantiere c'è anche una spending review allargata al risparmio energetico della pubblica amministrazione. I dati Consip parlano chiaro: la bolletta per uffici, scuole e ospedali vale 5 miliardi di euro e pesa tra l'8 e il 10% sui consumi energetici nazionali. Lo ha ricordato Ermete Realacci, presidente della Commissione ambiente territorio e lavori pubblici della Camera, auspicando interventi di efficientamento energetico per gli edifici pubblici.

Attorno a questi temi si svolgeranno le Giornate della formazione edile, (martedì 30 settembre e mercoledì primo ottobre), al Maxxi di Roma, tra nuovi modelli di business sostenibile e pianificazione urbana. Agli incontri sarà presente Hidetoshi Ohno, professore dell'Università di Tokyo, ideatore del progetto "Fibercity Tokyo 2050": una ricerca urbanistica basata sul binomio tra fibre (unità strutturale) e tessuto (modello organizzativo).

(ch.b.)



Previdenza La Cassa dei ragionieri protesta contro la sentenza

Pensioni Giovani e anziani: una staffetta non riuscita

La Cassazione ha bocciato la norma che favoriva gli interventi a favore delle nuove generazioni, più penalizzate

DI ISIDORO TROVATO

L'allarme era scattato qualche giorno fa. Quando il presidente della Cassa previdenziale dei ragionieri, Luigi Pagliuca, aveva affermato: «Piuttosto che diminuire ulteriormente le pensioni da fame ai giovani professionisti porto le chiavi della Cassa ai ministeri vigilanti, trasferendo l'intero onere sulle casse pubbliche».

La questione è complessa e molto delicata: a luglio scorso la Corte di Cassazione ha reso vana la clausola di salvaguardia contenuta nella legge di Stabilità 2014 mettendo nei guai la Cassa dei ragionieri ma, in prospettiva, tutti gli enti privati di previdenza.

La sentenza

In breve, la questione riguarda la sostenibilità dei bilanci delle Casse: la legge Fornero le aveva autorizzate a ribassare le pensioni «più ricche» a favore di quelle più «povere», quelle introdotte con il passaggio al contributivo puro (il meccanismo che prevede che la pensione sia collegata strettamente ai versamenti effettuati dal lavoratore). La sentenza della Cassazione, invece, stabilisce che quella norma è inapplicabile poiché avrebbe effetto retroattivo. La sentenza della Suprema Corte è stata accolta come un fulmine a ciel sereno. «Così non si pensa ai giovani — accusa Pagliuca —. Da una parte ci sono pensioni da 3.500 euro contro le altre da 800 euro, a parità di reddito. La sentenza della Cassazione ha colpito gli enti, e le prime valutazioni dicono che gli Istituti potrebbero dover impiegare anche il 10% del proprio pa-

trimonio. La cassa ragionieri potrebbe essere costretta a restituire da 200 a 400 milioni di euro ai vecchi pensionati. Si tratta di cifre molto elevate e di fronte ad una situazione di questo tipo per i gestori si prospetterebbero due soluzioni possibili: mandare i colleghi in pensione più tardi o, in alternativa, dover alzare i contributi. Ma già andiamo in pensione tardi e alzare le aliquote in un momento di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo sarebbe una follia».


Ancora più forte e intransigente la posizione di Alberto Brambilla, esperto di previdenza e componente della Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali: «La sentenza della Corte di Cassazione può creare un grosso danno patrimoniale per le Casse di previdenza dei professionisti. I giudici si assumono un grande rischio, perché la loro decisione potrebbe generare un domino di ricorsi e di conseguenza la decisione degli Istituti, impossibilitati a pagare le pensioni, di affidare il proprio patrimonio e i propri iscritti allo Stato, che verrà poi da noi cittadini a chiedere nuove tasse».

Futuro nebuloso

Un sistema così generoso poteva reggere fino a che gli iscritti continuavano a crescere ogni anno e solo fino a che le prime generazioni di iscritti non diventavano pensionati.

Invece, con l'avvento della crisi, i redditi (e i successivi versamenti) sono calati così come il numero complessivo degli iscritti agli Ordini professionali. Per questo le Casse hanno provato a «raddrizzare» i conti con lo strumento del pro-rata (abbassare le pensioni più alte a favore delle più basse). Questo ha provocato i ricorsi dei pensionati. «L'aliquota contributiva versata dai pensionati che adesso stanno facendo causa alla Cassa — spiega Pagliuca — era del 6-8 per cento, e garantiva la stessa pensione spettante ai lavoratori dipendenti che versano il 33 per cento di contributi. Era un sistema che non poteva reggere e infatti le proiezioni attuariali indicavano che presto il patrimonio si sarebbe esaurito e la Cassa non avrebbe più avuto riserve per pagare le pensioni. Adesso questo diventa un pericolo reale. Per tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Allarme Luigi Pagliuca e il presidente
della Cassa previdenziale dei ragionieri

7
MILIARDI
LE RISORSE
CHieste
DAL SOTTO-
SEGRETARIO
BARETTA

Pensioni, c'è un tesoretto per Padoan

Casse private e fondi hanno risorse per 169 miliardi. Il governo ci fa un pensierino. I gestori non dicono di no, ma vogliono libertà di scelta.



Corbis/Elaborazione grafica Stefano Carrara

Lo Stato, alla ricerca di soldi per le nuove infrastrutture, ha messo gli occhi sulle casse pensionistiche private, che hanno un patrimonio di 61 miliardi, e sui fondi pensione integrativi, che gestiscono 108 miliardi. Una parte di queste risorse può essere destinata a dare un aiuto all'Italia in difficoltà? «Io ho lanciato fin dal 2011 questo tema: ma sia chiaro che l'idea è che si tratti di investimenti su base volontaria, con le regole del mercato e dedicati all'economia reale, collocati all'interno delle scelte di portafoglio decise autonomamente da ogni cassa» risponde Andrea Camporese, presidente dell'Adepp (l'associazione delle casse private) e dell'Inpgi (l'istituto di previdenza dei giornalisti).

Insomma, il tema vero è: come evitare che gli investimenti a favore del Paese diventino una sorta di tassa impropria a carico delle casse e dei fondi pensione? Camporese spiega che l'Adepp è favorevole a «un accordo con il governo per individuare le macroaree su cui intervenire: abbiamo un dialogo aperto con il ministro Pier Carlo Padoan, che non è dell'idea di metterci le mani in tasca». Una dichiarazione che contrasta con le fughe in

avanti del sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta, che chiede ai privati di mettere sul piatto 7 miliardi subito. Una richiesta indigeribile: «Dai fondi pensione può venire un impulso allo sviluppo del Paese, ma finora non ci sono stati strumenti adatti. Ogni fondo dovrà deliberare in modo indipendente e volontario, per investimenti redditizi e contenendo il rischio in coerenza con l'obiettivo previdenziale» dice Marco Abatecola, segretario generale di Assofondipensione. «Gli investimenti devono avvenire in base alle migliori pratiche di mercato: certo, se faccio edilizia scolastica avrò un guadagno inferiore ad altre infrastrutture, ma nel complesso avrò comunque un rendimento favorevole per i nostri iscritti» aggiunge Camporese.

Sta di fatto che tutto questo si sta già facendo in molti paesi: per esempio in Gran Bretagna l'associazione dei fondi pensione ha costituito la Pension Infrastructure Platform (www.napf.co.uk) con la partecipazione di 30 fondi che si sono impegnati a versare 2 miliardi di sterline. E in Italia un primo esempio è la società Arpinge (creata dalle casse di ingegneri, architetti, geometri e periti industriali) che ha già deciso di finanziare con 160 milioni in tre anni 51 progetti: prevista anche la partecipazione di Cdp e Bei.

(Edmondo Rho)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan.



Su 396 ispezioni della Gdf, 162 controlli negli studi e 179 violazioni riscontrate

Professionisti, sanzioni record

Record delle sanzioni inflitte ai professionisti che su 396 ispezioni complessive effettuate dalla gdf nel 2013, hanno beccato ben 162 controlli diretti negli studi con n. 179 violazioni riscontrate e n. 220 persone denunciate (si veda *ItaliaOggi* del 25/9). Nella categoria dei professionisti giuridico-contabili il maggior numero di controlli ha riguardato i commercialisti e i notai, mentre, tra gli altri operatori non finanziari, le categorie maggiormente controllate sono state l'offerta di giochi o scommesse su rete fisica e il commercio di oggetti preziosi (tra cui i cosiddetti «compro oro»).

La IV direttiva spinge sul titolare effettivo. Nella relazione del Mef si puntualizza come i negoziati sulla proposta di IV direttiva antiriciclaggio, adottata il 5 febbraio 2013 dalla Commissione europea, abbiano apportato rilevanti novità fra le quali evidenziamo, in particolare, il pregnante ruolo dato all'analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella forma di Valutazione a livello nazionale; l'estensione del novero dei soggetti obbligati; l'inclusione dei reati fiscali tra i reati presupposto del riciclaggio, in presenza di pene superiori a soglie minime o massime negli ordinamenti nazionali; l'eliminazione delle esenzioni di customer due diligence (Cdd); l'ampliamento ai politici nazionali delle persone politicamente esposte; l'obbligo

in capo a imprese e trust di detenere informazioni sui rispettivi titolari effettivi; il rafforzamento del ruolo delle autorità di supervisione europee (Eba, Eiopa, Esma) nella definizione delle regole comuni nonché del ruolo e modalità di cooperazione delle Financial intelligence units; un approccio comune europeo nei confronti dei paesi che presentano criticità gravi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; chiarimenti sull'applicazione delle regole

antiriciclaggio nelle ipotesi di libera prestazione di servizi; modalità più specifiche per la raccolta e l'accesso delle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust.

Allo scopo di realizzare tali precetti, nell'ambito degli impegni presi al Summit G8 del giugno 2013, il Mef ricorda che l'Italia ha pubblicato un Action plan, in linea con la proposta di IV direttiva, con l'obiettivo di creare un sistema accentrato e solido per detenere le informazioni sul titolare effettivo e potenziare quello già in essere relativo alle informazioni sulla proprietà formale delle imprese.

L'Action plan contiene i seguenti interventi:

- effettuare nell'ambito dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, una valutazione specifica rispetto alle diverse tipologie di legal entities;

- introdurre in capo alle imprese e al trustee l'obbligo di identificare in maniera accurata il proprio titolare effettivo, e di mantenere tale informazione aggiornata;

- valutare se acquisire presso il registro delle imprese l'informazione sul titolare effettivo delle imprese e renderla disponibile alle autorità competenti e ai soggetti tenuti ad applicare la normativa antiriciclaggio ai fini dell'adeguata verifica della clientela;

- prevedere sanzioni per le imprese e i trustee inadempienti;

- potenziare l'adeguata applicazione degli obblighi antiriciclaggio, soprattutto con riferimento ai professionisti;

- rendere efficace e rapida la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni sul titolare effettivo di imprese, trust e veicoli simili.

Il punto della situazione su adeguata verifica e archivio unico. Sempre in fermento l'attività delle autorità di vigilanza di settore che durante l'anno scorso hanno continuato a emanare rilevanti provvedimenti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Nella propria relazione, il Mef ricorda che con il decreto del 1/2/2013, ha aggiornato la lista dei paesi extracomunitari i cui ordinamenti impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Terza direttiva (cosiddetta white list), escludendo, in particolare la Federazione Russa, con la conseguenza che i destinatari degli obblighi non potranno adottare misure semplificate di adeguata verifica riferite agli enti di tale Stato.

Il 3/4/2013 la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob e l'IVASS ha emanato le istruzioni in materia per gli intermediari bancari e finanziari, che sono entrate in vigore il 1/1/14, distinguendo il regime ordinario di adeguata verifica, dal regime semplificato e da quello rafforzato, in funzione della valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché puntando l'attenzione sul titolare effettivo e l'esecutore, figure che vengono più chiaramente delineate.

Nel 2013, poi, la Consob, sulla base dell'approccio definito dalla Banca d'Italia in tema di presidi antiriciclaggio per gli intermediari attivi nell'offerta fuori sede (cosiddette reti distributive), ha adottato il provvedimento per l'adeguata verifica da parte dei promotori finanziari (delibera 18731 del 18/12/2013), prevedendo che questi ultimi


osservino le misure, le modalità e le procedure interne previste dagli intermediari, per i quali prestano la propria attività.

Nel febbraio 2014 la Consob ha adottato, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore, il provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, la cui disciplina presenta una struttura e contenuti semplificati, alla luce delle specificità dell'attività dei revisori rispetto al ruolo svolto da banche e altri intermediari finanziari.

Sempre nel 2013 l'IVASS ha avviato la consultazione pubblica sulle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione, destinate alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi.

Lo scorso 22 maggio sono state sottoposte al Comitato di sicurezza finanziaria, che ne ha preso atto, le linee-guida predisposte dal Consiglio nazionale del notariato (Cnn) per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica da parte dei notai. Il documento fornisce criteri per la profilatura della clientela e definisce i compiti dei notai in un'ottica di valorizzazione dell'approccio basato sul rischio e di semplificazione degli adempimenti formali.

© Riproduzione riservata



Violazioni rilevate presso professionisti giuridico-contabili

Violazioni amministrative	n. violazioni 2013	n. soggetti verbalizzati 2013	n. violazioni 2012	n. soggetti verbalizzati 2012
Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49, c. 1 dlgs 231/07)	12	40	13	26
Omessa istituzione registro della clientela (art. 57, c. 3 dlgs 231/07)	25	25	24	24
Omessa segnalazione (art. 57 c. 4 dlgs 231/07)	13	13	15	17
Omessa comunicazione delle infrazioni al Mef (Art. 58 c. 7 dlgs 231/07)	10	10	10	10
Altre tipologie di violazioni	3	4	3	5
TOTALI	63	92	65	82
Violazioni penali	n. violazioni 2013	n. soggetti verbalizzati 2013	n. violazioni 2012	n. soggetti verbalizzati 2012
Inosservanza obblighi di identificazione dei clienti	45	48	29	30
Inosservanza obblighi di registrazione dei dati	67	75	41	42
Altre tipologie di violazioni	4	5	2	2
TOTALI	116	128	72	74
TOTALE Gen.	179	220	137	156

(fonte Gdf)

Investimenti. Franchigia rigida ma esclusione utilizzabile fino a fine anno

Più tempo per gli sconti sul Patto

Maurizio Delfino

■ La querelle tra Economia e Comuni sull'utilizzo degli spazi sul **Patto di stabilità** in conto capitale del primo semestre 2014 concessi dalla legge di stabilità ha visto un primo responso nell'articolo 4, comma 7 del Dl 133/2014, che ha accolto la tesi ministeriale dando più tempo, fino al 31 dicembre 2014, agli enti locali per adeguarsi. L'arco temporale entro cui assorbire gli spazi Patto concessi, fermo restando il pagato del primo semestre 2014, passa dal primo semestre all'intero anno, ma comunque con le regole fissate dall'interpretazione ministeriale, secondo cui la franchigia relativa al pagato a titolo II (come da articolo 1, comma 535 della legge 147/2014, che ha introdotto il comma 9-bis all'articolo 31 legge 183/2011) si applica solo se l'ente locale ha pagato in conto capitale, competenza e residui, almeno il doppio della franchigia stessa.

Le istruzioni della Ragioneria

generale dello Stato, portano a indicare, in sede di certificazione, nella cella S16 i pagamenti in conto capitale, residui e competenza, effettuati nel primo semestre 2014 nei limiti degli spazi ottenuti. Nella cella PagCap vanno indicati gli ulteriori pagamenti in conto capitale (rispetto a quelli oggetto di esclusione indicati in S16) effettuati utilizzando i maggiori spazi finanziari derivanti dall'esclusione del comma 9-bis. Questi pagamenti indicati in PagCap, precisa la Rgs, non costituiscono un'ulteriore esclusione dal saldo finanziario, ma vanno indicati solo per verificare la corretta applicazione della norma. Secondo la norma, sostiene la Ragioneria, l'ente deve dimostrare che i maggiori spazi siano stati utilizzati solo per pagamenti in conto capitale.

In altri termini, secondo l'originaria formulazione, se il Comune ha ricevuto spazio Patto per 40, ma ha complessivamente pagato nel primo semestre in conto capi-

tale 50, può decurtare solo 10 dal Patto. Se ha complessivamente pagato 30 decurta zero; se ha pagato 60 decurta 20, se ha pagato 90 decurta 40.

Adesso il Dl 133/2014 modifica l'articolo 31, comma 9-bis, della legge 183/2011 in due punti. Al primo periodo, dopo le parole «i pagamenti in conto capitale sostenuti» è inserito «nel primo semestre»; al terzo periodo, le parole «derivanti dal periodo» sono sostituite da «derivanti dall'esclusione di cui al periodo» e le parole «nel primo semestre dell'anno» sono sostituite da «entro l'anno». Per il 2014 nel saldo finanziario non sono considerati (per un importo non superiore allo spazio) i pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre dagli enti, che utilizzano i maggiori spazi finanziari solo per pagamenti in conto capitale da sostenere entro il 2014. Quindi è rilevante, per l'esclusione, il solo pagato in conto capitale nel primo semestre,

nei limiti della franchigia ottenuta. La condizione è che entro fine anno sia pagato complessivamente a titolo II almeno il doppio.

Ne consegue, riprendendo l'esempio, che se lo spazio assegnato è 40 e l'ente nel primo semestre 2014 ha pagato solo 50 (quindi con beneficio di soli 10), avrà tempo fino al 31 dicembre prossimo per pagare almeno 80 e ottenere così il beneficio assegnato di 40. Ma se l'ente nel primo semestre ha pagato 30 ed entro fine anno pagherà 80, potrà comunque decurtare solo 30 non i 40 attesi, in quanto rileva sempre il pagato del primo semestre; nel secondo semestre è possibile solo recuperare la condizione necessaria al beneficio.

Non tutti gli enti però potranno permettersi questo per esigenze di copertura finanziaria, di rispetto del saldo complessivo patto stesso e di tempi. In altri termini non tutti hanno fatture da liquidare su investimenti già fatti e di conseguenza pur avendo pagato un importo pari alla franchigia non avranno i benefici attesi.

© RIPRODUZIONE E RISERVATA



Da dimostrare i requisiti di onorabilità e professionalità

Per poter svolgere l'attività di formatore è necessario provare al responsabile scientifico, con apposita documentazione, il possesso di requisiti di onorabilità e professionalità. I formatori, quindi, dovranno essere selezionati in base a elevati criteri di competenza e onorabilità, senza tralasciare il requisito di possedere una fedina penale trasparente per ciò che riguarda un'ampia serie di reati. In relazione alle qualità morali e civili dei formatori si richiede il godimento dei diritti civili, la mancanza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, il non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, nonché il non essere interdetti o inabilitati.

Sono poi previsti requisiti relativi alla qualificazione professionale del formatore e alla sua preparazione tecnica specifica. In particolare gli stessi devono aver maturato una congrua competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e aver conseguito, alternativamente, una laurea anche triennale, l'abilitazione alla libera professione, la docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Peraltro i docenti in materie giuridiche, tecniche o economiche potranno dimostrare la loro specifica competenza in materia condominiale (e

quindi svolgere attività di formazione e aggiornamento) anche qualora possano vantare pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (Isbn).

Un particolare caso di esenzione dai titoli di studio (ma non dalla competenza specifica) riguarda coloro che abbiano già svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del regolamento. A tale proposito merita di essere segnalato come il decreto non precisi le modalità con cui si può dimostrare l'attività di formazione per almeno sei anni. In mancanza di precise indicazioni

si può pensare che sia sufficiente una dichiarazione dell'ente formatore accompagnata da idonea documentazione.

In ogni caso non sono previsti registri ad hoc dei formatori e dei responsabili scientifici né uno specifico sistema di controlli sui corsi di formazione e sul possesso dei richiesti requisiti da parte dei soggetti chiamati a svolgere la predetta attività formativa. Quanto sopra, come si legge nel parere del Consiglio di stato del 4 giugno 2014 n. 1802, è dovuto semplicemente al fatto che nell'ambito della discrezionalità riservata al ministero dalla normativa di riferimento, si è preferito non far gravare sul bilancio del dicastero gli ulteriori oneri che deriverebbero dall'espletamento delle predette incombenze.

I requisiti dei formatori


Godimento dei diritti civili

Assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni

Assenza di misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione

Non interdizione e inabilitazione

Maturazione di una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e conseguimento, alternativamente, di uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale, abilitazione alla libera professione, docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attività di formazione e aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (Isbn), nonché coloro che hanno già svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del nuovo regolamento



LA RIFORMA DEL CONDOMINIO

È d'obbligo l'aggiornamento

Per accedere all'attività di amministratore condominiale occorrerà aver frequentato un corso di formazione iniziale di almeno 72 ore e per mantenersi aggiornati si avrà l'obbligo di frequentare ogni anno un corso di almeno 15 ore.

I corsi potranno essere svolti anche online, ma occorrerà sempre un esame finale da svolgersi nella sede individuata dal responsabile scientifico. Mentre in tempi meno recenti l'incarico di amministratore veniva spesso conferito a uno dei condomini che avesse del tempo a disposizione (lavoratori part-time, pensionati ecc.), negli ultimi anni si è reso necessario affidare la gestione dei caseggiati a professionisti esperti in materia di condominio e in grado di assolvere alle numerose e gravi responsabilità ascritte all'amministratore dalle leggi speciali (per tutte, le norme in materia edilizia, di sicurezza degli impianti, di obblighi tributari come sostituto d'imposta ecc.). Si può quindi affermare che l'obbligatorietà di un corso di formazione iniziale e di aggiornamento annuale (che richiedono l'intervento di soggetti competenti e di adeguate modalità attuative) siano espressione dell'evoluzione della figura dell'amministratore di condominio, i cui compiti, anche a seguito della recente riforma, sono andati incrementandosi.

L'art. 5 del decreto ministeriale, che fissa i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali, conferma la volontà del legislatore di consentire l'esercizio di detta attività solo a soggetti con adeguate

conoscenze tecniche, giuridiche, contabili e fiscali (che rappresentano la base dalla quale deve partire chi vuole svolgere questa funzione). Per conseguire tale risultato il corso di formazione iniziale (che può anche essere svolto anche on line) non può avere durata inferiore a 72 ore e si dovrà articolare, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedano anche necessarie esercitazioni pratiche. Naturalmente il programma, che è predisposto dal responsabile scientifico, sarà costituito da moduli didattici relativi a tutte le materie di interesse dell'amministratore.

Per una preparazione completa sarà quindi necessario conoscere i compiti e i poteri dell'amministratore previsti dalla legge, ma anche tutte le problematiche relative al corretto uso degli spazi comuni, ai regolamenti condominiali, alla ripartizione delle spese condominiali sulla base delle tabelle millesimali (ma anche alla ripartizione delle spese

per la manutenzione del lastrico solare di uso esclusivo, per la manutenzione e la ricostruzione delle scale, per i solai interpiano, balconi ecc.), alla gestione dei diversi impianti e servizi condominiali (impianto di riscaldamento e di condizionamento, impianti idrico, elettrico, ascensori e montacarichi ecc.).

Nell'ambito dei temi da trattare nel corso iniziale non potranno certo mancare le fondamentali materie della sicurezza degli edifici e della prevenzione incendi (nulla osta, collaudi, ispezioni ecc.), dei diritti reali (con particolare riguardo al condominio degli edifici e alla proprietà edilizia), della normativa urbanistica (con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l'esercizio della professione ecc.), delle disposizioni sulle barriere architettoniche (in particolare la legge n. 13/89 e le problematiche per l'installazione dell'ascensore a cura e spese del singolo condomino, l'installazione dell'ascensore in forza di delibera assembleare ecc.), del risparmio energetico (si pensi alla termoregolazione e alla contabilizzazione di calore), delle nozioni per la verifica e la manutenzione delle strutture degli edifici.


In ogni caso, oltre a una competenza specifica, si rende necessaria anche una preparazione generale di base, che richiede la conoscenza della disciplina dei principali contratti utilizzati in condominio (appalto,

sub-appalto, locazione, contratto di lavoro subordinato ecc.), delle tecniche di risoluzione dei conflitti, nonché dell'utilizzo degli strumenti informatici.

Inoltre bisogna considerare che con l'entrata in vigore della riforma del condominio, le nuove disposizioni in materia di contabilità e rendicontazione comportano l'acquisizione di alcuni concetti di contabilità generale indispensabili alla corretta rendicontazione del condominio, come previsto dal codice civile.

Da segnalare che è necessario un esame finale, che si svolgerà nella sede individuata dal responsabile scientifico anche in caso di corso on line e fungerà da verifica complessiva delle conoscenze acquisite dai partecipanti al corso: il responsabile scientifico sarà tenuto ad attestare il superamento del suddetto esame da parte del futuro amministratore.

Per quanto riguarda gli obblighi formativi di aggiornamento, che hanno una cadenza annuale, l'art. 5 del



decreto stabilisce una durata minima di almeno 15 ore. I corsi riguarderanno elementi in materia di amministrazione condominiale in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.

In ogni caso l'inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici dovranno ogni volta essere comunicati al ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo che verrà tempestivamente indicato sul sito del dicastero.

—© Riproduzione riservata—

Le materie dei corsi di formazione

Amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti e ai poteri dell'amministratore

Sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici e agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici e alla prevenzione incendi

Problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali

Diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici e alla proprietà edilizia

Normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l'esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche

Contratti, in particolare quello d'appalto e il contratto di lavoro subordinato

Tecniche di risoluzione dei conflitti

Utilizzo degli strumenti informatici

Contabilità

In primo piano il responsabile scientifico

Nel nuovo sistema di formazione e aggiornamento obbligatori disegnato dal ministero della giustizia per gli amministratori condominiali riveste un ruolo fondamentale il responsabile scientifico del corso, ovvero il soggetto che, in mancanza di controlli puntuali da parte del dicastero (si veda l'articolo sui formatori), avrà l'onere di attestare la rispondenza dei corsi alle direttive regolamentari, il possesso dei necessari requisiti in capo ai formatori e lo svolgimento di un serio esame finale da svolgersi in una sede appositamente individuata (anche per i corsi online).

Il decreto ministeriale prevede che la funzione di responsabile scientifico possa essere svolta alternativamente da un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o un ma-

gistrato, un professionista dell'area tecnica.

I soggetti in questione dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i formatori e indicati all'art. 3 del medesimo regolamento (si veda l'articolo sui formatori).

Come anticipato, il responsabile scientifico è chiamato a verificare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei formatori tramite riscontro documentale, a sovrintendere al rispetto dei contenuti minimi dei corsi di formazione e aggiornamento di cui al medesimo regolamento (si veda l'altro articolo in pagina), a stabilire le modalità di partecipazione degli iscritti ai corsi e di rilevamento delle presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica (in questo caso viene lasciata ampia discrezionalità tecnica agli organizzatori dei corsi).

Il responsabile scientifico, infine, è chiamato ad attestare il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti.

L'autunno caldo degli avvocati in gioco rappresentanza e giustizia

Sibilla Di Palma

L'autunno caldo degli avvocati è solo all'inizio. Dopo essere stata negli ultimi anni a più riprese nel mirino, tra tentativi di liberalizzazione e crisi della professione, la categoria vive oggi una fase di grandi cambiamenti, tra il necessario ripensamento del modello di rappresentanza politica e i nuovi compiti derivanti dal recente decreto governativo che riforma la giustizia civile. Quest'ultimo, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e in attesa di conversione, punta a smaltire l'arretrato civile e a ridurre i tempi dei processi. La riforma stabilisce che molte cause potranno essere risolte davanti a un collegio di avvocati, e che questi ultimi dovranno tentare di ricomporre le controversie con la negoziazione fatta direttamente tra le parti senza intermediazione.

«Il tema della riforma civile sarà tra le questioni al centro del prossimo congresso nazionale forense in programma a Venezia dal 9 all'11 ottobre prossimi», spiega Nicola Marino, presidente dell'Oua, l'organismo eletto dal congresso nazionale che rappresenta l'avvocatura a livello politico. «Riteniamo che gli istituti della negoziazione e dell'arbitrato possano servire a ridurre l'arretrato di cause pendenti e il numero dei nuovi processi. Chiediamo però che la negoziazione venga estesa a tutte le materie».

Un nodo non ancora affrontato ma che, secondo l'Oua, rappresenta un grosso handicap, contribuendo ad allungare i tempi dei

processi, è il lungo rinvio (attorno ai due-tre anni) che intercorre tra l'ultima udienza in cui viene chiusa la fase istruttoria e quella in cui vengono precisate le conclusioni. «Quindi è su questo che bisognerebbe intervenire, eliminando il rinvio sia nel giudizio di primo grado, che in appello», commenta Marino. L'Anai (Associazione nazionale avvocati italiani) concorda nel chiedere «che la negoziazione assistita possa essere estesa a tutte le materie oggi comprese nella media conciliazione obbligatoria come alternativa a quest'ultima», sottolinea il presidente Maurizio De Tilla. Cambiamenti che però avranno un senso «solo se si riuscirà ad avere un vero processo telematico».

Al centro del dibattito congressuale ci saranno poi le mozioni che verranno presentate e che puntano a modifiche dello statuto dell'Oua. «Abbiamo introdotto un tavolo per discutere del tema - specifica Marino - e abbiamo lanciato varie soluzioni per avere un organismo rappresentativo di tutta l'avvocatura ed evitare le spaccature che finora si sono registrate». L'idea è di avere un'assemblea con un numero di delegati ridotto (circa 40-45) rispetto


all'attuale. «Oggi sono 84 e sono destinati ad aumentare in rapporto al numero degli iscritti, per cui si arriverebbe a 93-94 delegati, un numero poco funzionale anche per motivi di carattere economico», sottolinea Marino. Mentre l'Anai propone in particolare due modifiche statutarie. In primis, l'elezione da parte di tutta l'avvocatura dell'assemblea dell'Organismo unitario composta dal numero non modificabile di 80 componenti, ripartiti sul territorio in base agli iscritti. «Questo consentirebbe di garantire piena partecipazione dei distretti e degli ordini minori», sottolinea De Tilla. La giunta centrale (presidente, vice presidenti, segretario, tesoriere e componenti) andrebbe inoltre eletta direttamente dai delegati al congresso forense, escludendo la partecipazione di soggetti nominati. Ipotesi che, come già anticipato, verranno discusse e votate in occasione del congresso.

Qualche mal di pancia nella categoria sta infine suscitando lo schema di regolamento per l'elezione dei consigli degli ordini forensi, emanato dal ministero della Giustizia e ora al vaglio del Parlamento. L'Anai valuta positivamente


l'introduzione della quota di un terzo riservata alla rappresentanza di genere che, secondo De Tilla, «porterà le donne avvocate a incrementare fortemente la propria presenza nei consigli dell'ordine», ma esprime dissenso verso la norma che prevede sia il voto individuale, sia quello per lista che si trasmette automaticamente a tutti i candidati di uno schieramento. Secondo l'Associazione la norma va eliminata, mantenendo solo il voto individuale. Critiche arrivano anche dall'Anf (Associazione nazionale forense): «Il regolamento prevede che ciascun elettore possa esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere e dispone che almeno un terzo dei consiglieri appartenga al genere meno rappresentato», spiega Ester Perifano, segretario generale dell'associazione. L'errore di fondo del regolamento, secondo Perifano, è di ritenere che il limite indicato sia un limite minimo, mentre si tratta di un limite massimo. «Per questo ci batteremo affinché questo regolamento venga rivisto all'insegna della trasparenza e delle pari opportunità», conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO ESSERE STATA NEGLI ULTIMI ANNI A PIÙ RIPRESE NEL MIRINO, FRA TENTATIVI DI LIBERALIZZAZIONE E CRISI DELLA PROFESSIONE, LA CATEGORIA VIVE OGGI UNA FASE DI GRANDI CAMBIAMENTI. ALLA ASSEMBLEA SI DISCUTERÀ DI STATUTO E NUOVE NORME



Qui sotto, l'aumento del numero degli iscritti all'Albo Forense. A destra, l'aula di un tribunale



[I PROTAGONISTI]



A sinistra,
Ester Perifano,
segretario
generale
dell'Associazione
nazionale forense



A fianco,
Nicola Marino,
presidente
dell'Organismo
Unitario Avvocati,
il principale
"sindacato"
di categoria



A sinistra,
Maurizio de Tilla,
presidente
dell'Anai,
Associazione
nazionale
avvocati italiani

IL CORRETTIVO APPARSO IN G.U. NON MITIGA LA SENSAZIONE DI AVERE A CHE FARE CON NORME RAFFAZZONATE

Mediazione civile, nuove regole al via (ma con calma)

Mediazione, nuove regole ma con calma. Il decreto del ministero della giustizia n. 139/2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221, di modifica del dm n. 180/2010 (regolamento attuativo della mediazione civile e commerciale) prevede una serie di norme e adeguamenti pratici da soddisfare per poter esercitare l'attività di mediatore, contemplando tuttavia un periodo di transizione di 120 giorni entro i quali gli organismi di mediazione e gli enti di formazione che non fossero in possesso dei nuovi requisiti possano adeguarsi (si veda *ItaliaOggi* del 24 settembre scorso). Con la riduzione della già risicata indipendenza dei mediatori, il raddoppio delle spese di avvio, la richiesta di capitale minimo pari a euro 10 mila e la doverosa rendicontazione da rendere al ministero, non si ha però la percezione che questo dettato normativo sia di agevolazione delle ADR in Italia, quanto più l'intento sembra quello di un controllo certosino su un istituto che stenta a decollare per i troppi interessi che

vengono messi in gioco dalla deflazione giudiziale.

Ora, laddove è doveroso che chi voglia esercitare in qualità di mediatore sia in possesso dei requisiti di neutralità, terzietà e indipendenza, continua a essere tralasciata la palese incompatibilità per gli organismi di mediazione tenuti dagli ordini degli avvocati, su cui la norma tace.

Per quanto riguarda, in seconda analisi, il raddoppio delle spese di avvio per le vertenze di valore superiore a 250 mila euro (per quelle di valore inferiore continueranno a pagarsi 40 euro) che sconteranno un prelievo di 80 euro, oltre alle spese vive documentate, dovute anche in caso di mancato accordo, questa norma ha in sé il sapore della beffa se si analizza in combinato disposto con l'obbligatoria assistenza dell'avvocato che dovrà assistere la parte e che, pertanto e giustamente, avrà diritto al proprio compenso.

Stessa sorte per l'innalzamento del capitale sociale minimo a 10 mila euro che inibisce la possibilità di utilizzare le srl a capitale ridotto, meglio note come srl semplificate per la cui costituzione sarebbe necessario un euro. Su queste forme societarie e la scarsa possibilità di applicazione concreta si appalesa nuovamente la mancata percezione del sistema giuridico nazionale da parte dei vari legislatori che si avvicendano in questa miscellanea di norme raffazzonate.

Una norma che intendesse introdurre seriamente nel nostro ordinamento l'Istituto della mediazione dovrebbe partire dalla matrice dell'istituto, che è la partecipazione volontaria a una forma di risoluzione delle controversie «altra» rispetto al giudizio. A tale risultato non


si può giungere per vie differenti da quelle di una conoscenza di tali strumenti che parta dalle scuole primarie (così come



Il testo del decreto
sul sito www.italiaoggi.it/docio7

viene fare in molti paesi di area mediterranea, tra cui Israele). Solo la consapevolezza nella persona che si forma che «la lite non è la sola risposta al problema» anzi, molto spesso è una non risposta, può preparare una nazione a un cambiamento culturale fondamentale a un approccio serio alla questione. In parallelo, è fondamentale esigere una preparazione d'eccellenza da parte degli operatori di settore, e questo può raggiungersi solo attraverso una selezione molto rigida e accurata degli enti di formazione che invece, dopo il dm. 180/2010, spuntarono come funghi accreditandosi senza verifica alcuna nei registri di un ministero impreparato a tale alluvione. Chi vuole educare deve essere educato lui per primo, e un'evoluzione culturale che ci allontani dalla cultura della lite non si può improvvisare, deve essere preparata con calma. Ai controlli da ragionieri, si può anche pensare in seconda battuta.

**Lorenza Morello,
Morello Consulting**



 Progetti


Burocrazia: la proposta del Colap

Contribuire alla riforma della pubblica amministrazione, in particolare sulla semplificazione, in base alle esperienze maturate sul campo. È questo l'obiettivo con cui le professioni non ordinistiche hanno affrontato l'incontro con i funzionari del ministero della Funzione pubblica.

All'incontro di venerdì ha partecipato il Coordinamento libere associazioni professionali con tributaristi, esperti di sicurezza, mediatori, progettisti e molti altri, tutti professionisti che operano con e per la pubblica amministrazione. «È stata l'occasione — spiega il presidente del Colap, Emiliana Alessandrucchi — per discutere e rivedere alcuni blocchi e vincoli che impediscono ai nostri professionisti di collaborare al meglio. Abbiamo parlato di semplificazione fiscale, autorizzazioni per l'edilizia, avvio di impresa, servizi sanitari, appalti e sicurezza sul lavoro le nostre professioni intervengono in tutte queste situazioni e possono contribuire con risposte concrete ai processi semplificativi. Noi lavoreremo per proporre un modello efficace di collaborazione con la politica. Basta rivendicazioni, basta oligarchie, basta protezionismi inutili e lesivi».

I. TRQ.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Rifiuti, il sistema di controllo bocciato dagli imprenditori

LA TRACCIABILITÀ RITENUTA OBIETTIVO IRRINUNCIABILE MA IL SISTRI È GIUDICATO INADEGUATO DALLE AZIENDE "E PER GIUNTA È COSTOSO E COMPLICLA LA VITA"

Milano

Due. È il voto che, in una scala da uno a dieci, le imprese assegnano al Sistrì. Una bocciatura senza riserve e senz'appello scaturita dalla indagine condotta dal Centro Studi Cna sul Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti. A infliggere la "condanna" un campione altamente rappresentativo di circa 1.700 imprese associate alla Confederazione, tutte soggette al Sistrì, una "macchina" che dopo una ventina di interventi legislativi attuati nell'arco di sei anni conserva le gravi lacune tecniche, procedurali e normative emerse fin da subito.

A scanso di equivoci, va detto che, per l'82% degli imprenditori coinvolti nella ricerca, la tracciabilità dei rifiuti è un obiettivo irrinunciabile. Ma il Sistrì è ritenuto del tutto inadeguato a garantire la tutela dell'ambiente dal 90% delle imprese.

L'insoddisfazione per il sistema è totale. Gli imprenditori non ne salvano nulla. Aveva l'obiettivo di sostituire il precedente sistema cartaceo con uno strumento più avanzato tecnologicamente. Eppure alla funzionalità dei dispositivi e della piattaforma software del sistema (che ottiene un voto medio pari a 2,3) quasi il 60% degli interpellati assegna il voto "uno".

Eppure, spiegano alla Cna, la legge 116/14, che converte in legge il cosiddetto Decreto Competitività, ha confermato l'impianto del Sistrì, non recependo, in sostanza, nessuna delle semplificazioni proposte dal mondo imprenditoriale. Non solo. Dal primo gennaio 2015 scatteranno le sanzioni alle imprese soggette al Sistrì anche per piccoli errori formali, addebitabili al malfunzionamento e alle complessità di gestione del siste-

ma. Il Sistrì viene protratto al 31 dicembre 2015 e solo da questa data il contratto tra il ministro e Selex Sema, l'azienda che ha "inventato" il Sistrì su input ministeriale, perderà la sua efficacia.

Una proroga che lascia "incredula" la Cna, considerato che "il contratto è stato dichiarato non conforme ad alcun modello normativo dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici" ed è stato bocciato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, mentre venivano irrogate condanne penali in prima istanza a persone coinvol-

te nella vicenda del Sistrì. Nel frattempo, il ministero bandirà una gara europea per affidare la concessione del servizio di tracciamento informatico dei rifiuti.

Dalla indagine della Cna, però, scaturisce un giudizio pesantemente negativo anche sulla gestione delle procedure del sistema. La valutazione media che ne danno le piccole imprese è molto bassa (2,2) ed è il risultato dello striminzito "uno" assegnato da quasi il 60% delle imprese, dal "due" che infligge l'11% del campione e dal "tre" arrivato dal 9% di quanti hanno partecipato all'indagine.

Ancora peggiore, se possibile, è il voto sulla chiarezza e sull'applicabilità della normativa. In media rimane inchiodato al "due". Dal dato disaggregato emerge che il 63% esprime un "uno", il 12% si spinge fino a "due", il 9% a "tre".

L'esasperazione che emerge da queste risposte non trova sfogo, purtroppo, in un efficiente sistema di rapporti con i clienti/utenti. Solo il 6,4% delle imprese che utilizzano (o hanno utilizzato) il Sistrì è soddisfatto del sostegno offerto dal servizio di "customer

care". In netto contrasto con la valutazione estremamente positiva espressa, invece, dalla Commissione di collaudo del Sistrì, istituita presso il ministero dell'Ambiente.


Il Sistrì, oltre a non fornire vantaggi operativi, è costoso. Quasi tutte le imprese intervistate, infatti, hanno registrato oneri economici aggiuntivi dalla sua introduzione. Il 45% di trasportatori e recuperatori/smaltitori hanno sostenuto nuovi costi superiori ai 10 mila euro con punte oltre i 50 mila euro.

Ma anche le imprese non obbligate a utilizzare il Sistrì ne stanno soffrendo l'onerosità scaricata su tutto il sistema. Quasi la metà segnala aumenti dei prezzi applicati nel trasporto e nella gestione dei rifiuti o maggiori difficoltà procedurali nel conferimento ai trasportatori. Il 42% ritiene che l'esclusione dal Sistrì di alcune tipologie d'impresa non sia sufficiente a risolvere i problemi che il sistema continua a creare nel mondo imprenditoriale complessivo.


Non bastassero i costi economici, il Sistrì alle imprese complica anche la vita: al 18% ha rallentato l'attività ordinaria, al 14,6% ha imposto l'utilizzo di personale aggiuntivo, al 12,6% ha creato l'impossibilità di completare la presa in carico dei rifiuti, in barba all'obiettivo di tutela ambientale.

(r.rap.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Nonostante una ventina di interventi legislativi le imprese lamentano le gravi lacune tecniche, procedurali e normative del Sistrì



SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA COMBUSTIONE ILLECITA DI RESIDUI URBANI

Rifiuti verdi, è infrazione bruciare quelli abbandonati

Appiccare il fuoco a rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi costa meno, in termini sanzionatori, se l'abbruciamento riguarda sfalci e potature abbandonati o depositati in modo incontrollato piuttosto che residui verdi preventivamente raccolti e trasportati senza autorizzazione al fine di sottoporli a tale smaltimento. Nel primo caso la sanzione è quella amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3 mila euro, mentre nel secondo caso è quella penale della reclusione da 2 a 5 anni. A far luce tra le pieghe della complessa disciplina che punisce la «Combustione illecita di rifiuti» è la Corte di cassazione che con sentenza 1° agosto 2014 n. 34098 ha tracciato i confini tra le diverse fattispecie incrimina-

trici previste dall'articolo 256-bis del dlgs 152/2006.

Il contesto normativo. La pronuncia interviene su un testo normativo (quello recato dall'articolo 256-bis del «Codice ambientale») che punisce lo smaltimento dei residui tramite combustione attraverso tre distinte fattispecie: il delitto di «combustione illecita» di rifiuti propriamente detta (coincidente, ex comma 1 dell'articolo in parola, nell'appiccare il fuoco a rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, abbandonati o depositati in modo incontrollato), il delitto di gestione illecita di rifiuti in funzione della loro successiva combustione (coincidente con la conduzione di operazioni non autorizzate sui residui al fine di disfarsene tramite abbruciamento; comma 2); la residuale fattispecie

punitiva di natura amministrativa (comma 6) che colpisce la combustione illecita dei (soli) «rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali» (ossia di quelli classificati come rifiuti urbani dall'articolo 184, comma 2, lettera e) del dlgs 152/2006).

La pronuncia della Corte. Come ora chiarito dalla Cassazione affinché la combustione illecita di rifiuti vegetali possa essere inquadrata come mera infrazione amministrativa (ex comma 6, articolo 256-bis citato) occorre non solo che abbia a oggetto esclusivamente rifiuti di provenienza urbana ma altresì che detti residui versino in stato di abbandono o deposito incontrollato, poiché laddove gli stessi siano stati preventivamente e illecitamente raccolti e trasportati al fine di porre in essere la medesima modalità di smaltimento a essere configurata sarebbe la diversa figura di reato penale ex comma 2 dell'articolo (dunque, la stessa ipotesi delittuosa applicabile all'abbruciamento degli altri rifiuti vegetali, ossia di quelli provenienti da attività agricole o agroindustriali, classificati dall'articolo 184, comma 3 del dlgs 152/2006 come rifiuti speciali). Ciò, motiva il giudice nella sentenza, per il fatto che la stessa struttura dell'illecito amministrativo ex comma 6, articolo 256-bis del «Codice ambientale» prevede tra i suoi elementi costitutivi (tramite puntuale richiamo normativo) quello della «condotta» ex comma 1 stesso articolo, ossia la combustione di residui in condizione di «abbandono o deposito incontrollato».

